



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 11 settembre 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0187/Pres.

D.P.R. 361/2000 - Consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche - Fiume Veneto (Pordenone). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

pag. 9920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0188/Pres.

D.P.R. 361/2000 - Associazione «Asilo infantile Angelo Custode» di Fiume Veneto (Pordenone). Approvazione del nuovo Statuto sociale.

pag. 9927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0190/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Consorzio friulano provinciale difesa delle colture agrarie delle avversità atmosferiche - Udine. Approvazione modifiche statutarie.

pag. 9931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0239/Pres.

Regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale 21/2000 «Realizzazione delle strade del vino». Approvazione.

pag. 9938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0240/Pres.

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge regio-

nale 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002. Approvazione.

pag. 9944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0241/Pres.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 2/2002 concernente le professioni turistiche, a sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002. Approvazione.

pag. 9946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0242/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Fondazione «Morpurgo-Hofmann» ONLUS - Udine. Approvazione di modifica statutaria.

pag. 9953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0245/Pres.

I.P.A.B. Istituto «Giovanni Micesio» - Udine. Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

pag. 9953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0246/Pres.

Articolo 7, D.P.R. 361/2000 - Associazione «Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia» - Udine. Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

pag. 9956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 agosto 2002, n. 0263/Pres.

Ente zona industriale - E.Z.I.T. di Trieste. Ricostruzione del Collegio dei Revisori.

pag. 9959

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI 22 agosto 2002, n. 633.

Iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi.

pag. 9960

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
21 agosto 2002, n. 736.

Calendario dell'attività di cattura per l'anno 2002 distinto per singole specie.

pag. 9961

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
27 agosto 2002, n. 432/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali valevole per l'anno 2002.

pag. 9961

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO 23 agosto 2002, n. 606/TUR.

Legge 7 agosto 1997 n. 266, articolo 16. Cofinanziamento nazionale di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo. Modifica al decreto 14 dicembre 2000, n. 964/TUR.

pag. 9963

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2798.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Presidenza della Giunta regionale - Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

pag. 9964

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2799.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali.

pag. 9966

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2846 (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b)

del decreto legislativo n. 157/1995 di attuazione della DICE 50/1992, del servizio di rilievo e di analisi multispettrale mediante sensore MIVIS e di elaborazione successiva dei dati di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia - pari a circa 290.000 ettari - per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano.

pag. 9970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2967.

F. S. E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Rettifica bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento di servizi in tema di informazione e pubblicità - Programma operativo - obiettivo 3 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2000-2006.

pag. 9971

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9973

Comune di Chiopris-Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9973

Comune di Grado. Avviso di approvazione della variante n. 45 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 9973

Comune di Meduno. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9973

Comune di Muzzana del Turgnano. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9973

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 9974

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9974

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9974

Comune di Pravidomini. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9974

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale.

pag. 9974

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9974

Comune di Sedegliano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9975

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9975

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 128 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 12 al Piano regolatore particolareggiato comunale del centro città.

pag. 9975

ERRATA CORRIGE

Supplemento straordinario n. 13 del 25 giugno 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002. Decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 giugno 2002, n. 1322/DR. Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, articolo 9. Determinazione dei termini del procedimento relativo ai concorsi interni per titoli.

pag. 9975

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 184 del 7 agosto 2002)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Istituzione della sezione staccata in Codroipo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Comunicato.

pag. 9975

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina (Trieste):

Avviso di gara per l'affidamento della fornitura di n. 80 cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani.

pag. 9976

Comune di Terzo di Aquileia (Udine):

Bando di gara mediante il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l'aggiudicazione della fornitura di forno a convenzione forzata a vapore.

pag. 9976

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante procedura apertura per l'affidamento del servizio per la fornitura, l'installazione e la manutenzione triennale del sistema di video sorveglianza cittadino.

pag. 9976

Consorzio Comunità Collinare del Friuli - Colloredo di Monte Albano (Udine):

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di immobili.

pag. 9981

Comune di Chions (Pordenone):

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione e relativi elaborati del P.R.C.P. di iniziativa privata denominato «GE.CA».

pag. 9982

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione e relativi elaborati del P.R.C.P. di iniziativa privata denominato «ZTO C1.6».

pag. 9982

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, isolato n. 31 compreso fra le vie Fiume, Conti di Grado e Buonarroti.

pag. 9982

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Determinazione del Capo sezione turismo affari generali 19 agosto 2002, n. 867. Nuova classificazione delle strutture ricettivo-alberghiere denominate «Columbus Dipendenza Due», «Flora», «Splendid».

pag. 9983

Comune di Moggio Udinese (Udine):

Statuto comunale (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

pag. 9983

Comune di Porcia (Pordenone):

Determinazione del dipartimento n. 4 «Prevenzione controllo ed attività produttive» n. 18 del 29 agosto 2002. Classificazione di struttura ricettiva alberghiera situata nel Comune.

pag. 9996

Comune di Udine:

Avviso di deposito del Piano Particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi.

pag. 9997

Avviso di deposito della variante n. 14 al Piano Particolareggiato del centro città e conseguente variante n. 4 al Piano di recupero di Borgo Grazzano, riferita agli immobili compresi nell'ambito del Centro città.

pag. 9997

Direzione provinciale dei servizi tecnici - Pordenone:

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua. Ditte varie.

pag. 9997

Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.

pag. 9998

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

pag. 9998

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

pag. 9998

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza.

pag. 9998

Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente chimico (ex 1° livello) presso la Divisione di oncologia-sperimentale 1.

pag. 9999

PARTE PRIMA**LEGGI, REGOLAMENTI E
ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0187/Pres.

D.P.R. 361/2000 - Consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche - Fiume Veneto (Pordenone). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 23 febbraio 1976, n. 200, il Consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, avente sede in Pordenone, è stato giuridicamente riconosciuto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e ne è stato approvato il relativo Statuto, senza peraltro che esso acquisisse la personalità giuridica di diritto privato;

VISTA la domanda del 16 luglio 2001 con cui Presidente del Consorzio suddetto ha richiesto l'approvazione del nuovo Statuto sociale, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 marzo 2001 - e nel quale si prevede, tra l'altro, il trasferimento della sede del Consorzio in Fiume Veneto (Pordenone) - ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, repertorio n. 28551, raccolta n. 7114, ivi registrato il 17 aprile 2001 al n. 1851-/I;

RILEVATO che il nuovo Statuto è diretto a recepire le disposizioni dettate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ed ad adeguarsi alla normativa prevista dall'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 20 maggio 2002 n. prot. AGR/1-8/10369;

RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2041 del 14 giugno 2002;

DECRETA

E' approvato lo Statuto del Consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, avente sede in Fiume Veneto, come deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 marzo 2001.

Il testo dello Statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il Consorzio acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 giugno 2002

TONDO

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FIUME VENETO (PORDENONE)

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli con la denominazione «Consorzio per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche» con sede in Fiume Veneto, via Fratte n. 70.

Il Consorzio svolge la propria attività nella Provincia di Pordenone ma può estenderla al territorio delle altre province ricomprese nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3

Il Consorzio è costituito a sensi e termini della legge 25 maggio 1970 n. 364, sull'istituzione del fondo di solidarietà nazionale e alle successive leggi 15 ottobre 1981 n. 590, 14 febbraio 1992 n. 185 e 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 127.

Il Consorzio, che ha la rappresentanza dei consorziati, ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni. In particolare, il Consorzio, che non ha fini di lucro, può attuare: la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali contro i rischi derivanti sia dalle avversità atmosferiche, sia dalle fitopatie e sia dalle malattie del bestiame, come previsto dalle leggi 25 maggio 1970 n. 364, 15 ottobre 1981 n. 590, 14 febbraio 1992 n. 185, 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 127 e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché la esecuzione di ogni altra attività prevista dalle stesse e da quante altre leggi e normative attinenti.

Il Consorzio inoltre, può istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà nei termini previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000; nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Hanno diritto all'ammissione tutti i produttori agricoli, sia persone fisiche che giuridiche, Enti o Associazioni, siano essi proprietari, affittuari, usufruttuari, beneficiari, enfiteutici di terreni, compartecipanti o conduttori, per le superfici degli appezzamenti da loro condotti che non facciano già parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione.

Possono essere soci anche le cooperative agricole e loro Consorzi.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Art. 5

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla legge e dal Consiglio stesso.

Se l'istanza è proposta da persone giuridiche, Enti o Associazioni oltre ad indicare la ragione sociale, la sede, la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza, il richiedente deve corredarla anche di copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto in essere, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, di adeguata certificazione attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale.

Nella domanda, l'aspirante soci o deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1) impegno al versamento della quota di ammissione che sarà determinata dall'Assemblea in misura non inferiore a lire 10.000 (diecimila) e delle eventuali quote associative annuali;
- 2) impegno al versamento dei contributi associativo ed obbligatorio annui, determinati dall'Assemblea generale ordinaria in rapporto al valore della produzione denunciata;
- 3) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno di cui all'articolo 10.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante soci o ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante soci o la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla presentazione dell'istanza; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea per un importo non inferiore a lire 10.000 (diecimila), entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 6.

Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione di ammissione si intendono annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

Art. 8

Nel caso di morte del soci o il rapporto con il Consorzio può continuare con gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di 90 (novanta) giorni.

Art. 9

Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in qualunque momento, quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione fissare il termine di presentazione della domanda di recesso, deliberare in merito e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta reca danno morale o materiale al Consorzio;
- c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Contro le deliberazioni di cui al presente articolo, può essere proposto ricorso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

L'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione.

REGOLAMENTO

Art. 10

Il Regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, stabilirà le norme per l'esplorazione dell'attività del Consorzio, e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienza da parte dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dalle eventuali quote associative annuali;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione di esercizio ai sensi del successivo articolo 13;
- c) dal fondo di riserva ordinario formato dalle quote dei residui di gestione;
- d) da un eventuale fondo per iniziative mutualistiche;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

- f) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità del Consorzio, erogati da altri Enti pubblici e privati.

Art. 12

Il Consorzio provvede alla tenuta di contabilità separata dei contributi associativi e pubblici relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità ed altre iniziative mutualistiche come previsto dall'articolo 127, comma 7, lettera B, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e da eventuali successive norme stabilite da circolari ministeriali.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio preventivo accompagnandolo con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere di cui all'articolo 3.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Provvede pure alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione definitiva alla Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 (trenta) giorni successivi all'approvazione, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la relativa approvazione.

Il Consorzio può operare con contabilità e bilanci secondo le normative civilistiche e comunitarie.

I residui netti della gestione della Cassa ordinaria risultanti dal Bilancio consuntivo saranno destinati:

- a) non meno del 50% (cinquanta per cento) al fondo di riserva ordinario;
- b) la rimanenza agli scopi di previdenza, di mutualità, di istruzione o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.

Art. 14

La cassa del Consorzio sarà alimentata annualmente:

- 1) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria in relazione alle tariffe assicurative concordate per l'annata;

- 2) dal contributo dello Stato commisurato ai parametri contributivi determinati annualmente con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 17 maggio 1996 n. 324 e da altre contribuzioni previste dall'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e da successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) dal contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione regionale;
- 4) da eventuali contributi di altri Enti pubblici e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei costi delle polizze assicurative e da altre forme previste dalla attività del Consorzio, gravanti sui consorziati.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi a ciascun soci o a mezzo lettera da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo e l'ora della convocazione oltre che gli argomenti da trattare e la data ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci e da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci.
I bilanci saranno posti a disposizione dei soci almeno 20 (venti) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio;

- b) eleggere i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti e del Collegio dei Probiviri;
- c) determinare annualmente la quota di ammissione e l'eventuale quota associativa annua, nonché il contributo a carico degli associati secondo quanto previsto dall'articolo 14, punto 1);
- d) deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione;
- e) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione, tra cui la costituzione e la partecipazione a fondi mutualistici previsti da leggi vigenti.

Art. 18

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, o lo scioglimento del Consorzio, che non potrà aver luogo, salvo casi di scioglimento d'ufficio, prima di un decennio dalla data di costituzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 19

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro soci o o da un familiare fino al secondo grado incluso di parentela in linea retta o collaterale mediante delega scritta.

Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle ragioni proprie.

Art. 20

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Possono essere anche presiedute da uno dei soci presenti designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario (che può essere anche un non socio).

Art. 21

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

Art. 22

Se il numero dei soci iscritti nel Libro soci del Consorzio è superiore a 1.000 (mille) l'assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee parziali di cui agli articoli 22 e 23 ed è costituita dai delegati in esse eletti, a norma dell'articolo 24.

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati.

Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'articolo 18 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

Se il numero totale dei soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 23

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per ciascuna Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa.

Il Consiglio di amministrazione determina l'ambito territoriale dei soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna assemblea parziale, nonché le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea parziale e l'Assemblea generale trascorranò almeno 15 (quindici) giorni.

Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera ai soci interessati a ciascuna Assemblea parziale, almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato e vi assisterà il Segretario del Consorzio o suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

Art. 24

Nel corso delle Assemblee parziali, vengono eletti dai soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e che costituiranno l'Assemblea generale.

Nell'Assemblea parziale ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio, salvo casi previsti dalla legge.

Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

I soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10 (dieci), o frazione di 10 (dieci) soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal Regolamento Interno di cui all'articolo 10.

Art. 25

Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) membri nominati dall'Assemblea generale e scelti fra i soci.

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura di 2/3 (due terzi) alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante 1/3 (un terzo) dei seggi sarà attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due o più liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, purchè nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito almeno il 10% (dieci per cento) dei voti.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, ad essi subentreranno i primi esclusi della lista di appartenenza i quali dureranno in carica fino allo scadere del Consiglio d'amministrazione. In mancanza di essi potranno essere cooptati altri Consiglieri, a scelta del Consiglio di amministrazione, i quali dureranno in carica fino alla prossima assemblea ordi-

naria, che provvederà all'elezione dei nuovi Consiglieri od uno o più supplenti cooptati dal Consiglio di amministrazione, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di amministrazione stesso.

Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'Assemblea generale che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Direttore-Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio sindacale, senza diritto di voto.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano.

Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da 1 (uno) solo dei Consiglieri presenti, o se si tratta di nomina alle cariche sociali.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di 3 (tre) sedute consecutive, è considerato dimissionario.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione controllare e sovrintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla assunzione, sospensione e licenziamento del personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni.

Art. 28

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente, su delega del Consiglio di amministrazione, di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente od, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 29

Il Collegio sindacale, nominato secondo le modalità stabilite dall'articolo 127, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, di cui 2 (due) nominati dalla Pubblica amministrazione (Stato e Regioni), e di 2 (due) supplenti.

Il numero dei componenti il Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea generale ordinaria all'atto dell'elezione degli organi sociali.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina.

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) persone elette dall'Assemblea generale al di fuori degli iscritti al Consorzio.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 31

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consortile, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri i

quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e con giudizio inappellabile.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI SERVIZIO DI TESORERIA RUOLI CONSORTILI

Art. 32

Il Servizio di riscossione dei contributi consortili può essere eseguito mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali (articolo 127, comma 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388) ed in un'unica soluzione.

Le modalità di riscossione vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il Servizio di tesoreria del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito.

Art. 33

I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Consorzio di difesa.

Entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione dei ruoli, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto.

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato senza interessi.

Art. 34

Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare, se conforme alle scritture, il conto della sua gestione.

Art. 35

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice civile, e in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti le assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per gli organismi retti con i principi della mutualità, agli effetti tributari.

f.to Fantin Pio
f.to Gaspare Gerardi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0188/Pres.

D.P.R. 361/2000 - Associazione «Asilo infantile Angelo Custode» di Fiume Veneto (Pordenone). Approvazione del nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0248/Pres. del 4 luglio 2001 con il quale è stata approvata la depubblicizzazione dell'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Asilo infantile «Angelo Custode», avente sede in Fiume Veneto (Pordenone), e ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con contestuale approvazione del relativo Statuto sociale;

VISTA la domanda del 21 gennaio 2002, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo Statuto, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 5 dicembre 2001, nel quale viene tra l'altro prevista la nuova denominazione sociale di «Scuola dell'infanzia Angelo Custode»;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Guido Bevilacqua, notaio in Pordenone, repertorio 15775, raccolta 10322, ivi registrato il 27 dicembre 2001 al n. 6307/I;

RILEVATO che le modifiche dello Statuto sono dirette a conformare il medesimo alla mutata natura privatistica della predetta Associazione, nonché alle mutate esigenze operative di quest'ultima;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota dell'8 maggio 2002, n. 4878/2MA3;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. n. 361 del 2000;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2040 del 14 giugno 2002;

DECRETA

E' approvato il nuovo Statuto della Associazione «Scuola dell'infanzia Angelo Custode», con sede a Fiume Veneto (Pordenone), deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 5 dicembre 2002, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.

Il nuovo Statuto produce effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 giugno 2002

TONDO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE»

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Fiume Veneto (Pordenone), via Conte Ricchieri n. 4, l'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile, denominata «Scuola dell'infanzia Angelo Custode», di seguito chiamata semplicemente Associazione.

E' possibile l'abbinamento nella denominazione dell'Associazione con una sigla di Ente o ditta privata a seguito di sponsorizzazione. L'abbinamento deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, con decisione del Consiglio direttivo, che deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo.

FINALITÀ

Art. 2

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- sociali nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel Comune di Fiume Veneto. L'eventuale ammissione di bambini non residenti nel Comune di Fiume Veneto è normata da apposito Regolamento. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;
- di formazione ed aggiornamento per i docenti di questa scuola e di coloro che sono o volessero diventare docenti di scuole aventi le stesse finalità;
- di formazione per genitori;

- di recupero e/o inserimento di bambini portatori di handicap e/o disadattati, compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa; nel caso specifico, il Consiglio direttivo delibera in merito, caso per caso;
- di collaborazione con altre istituzioni, fondazioni ed enti per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione è una scuola libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana che è alla base della sua fondazione, fin dal 1937.

E' permesso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché con esse compatibili e finalizzate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal seguente patrimonio immobiliare così individuato catastalmente:

Comune di Fiume Veneto (C.F.)

Foglio 9 n. 218 sub. 3

via Conte Ricchieri n. 4, piano T-1-2-3,

Cat. B/5, Cl.3,

metri quadrati 1.827,

R.C. lire 13.192.000 (euro 6.813,1);

Comune di Fiume Veneto (Partita 1 C.T.)

Foglio 9 n. 218

Ha: 0.92.00 Ente urbano

Comune di Fiume Veneto (partita 249 C.F.)

Foglio 9 n. 998

Ha: 0.01.30 area urbana

Foglio 9 n. 999

Ha: 0.02.30 area urbana

Totale Ha: 0.95.60 (are novantacinque, centiare sessanta).

- dai beni mobili, inventariati e non, acquistati fino ad oggi;
- da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:

- rendite derivanti dal patrimonio;

- contributi alle spese versati dai soci, i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;
- quote sociali;
- contributi statali, di Enti locali diversi, di singoli cittadini o di persone giuridiche pubbliche o private;
- oblazioni;
- ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'Associazione potrà ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che andranno ad incrementare il patrimonio della stessa.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ad ogni effetto l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Prima dell'inizio di ogni esercizio o comunque entro i primi sei mesi dal suo inizio l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario preventivo.

I due Rendiconti devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nel mese precedente l'Assemblea che delibera la loro approvazione.

In ogni caso ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali, presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi.

SOCI

Art. 6

E' socio ordinario dell'Associazione il genitore o tutore che si assume la responsabilità dell'iscrizione del bambino alla scuola dell'infanzia dell'Associazione.

ne, la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio di amministrazione e che sia in regola con il pagamento della quota annuale determinata dal Consiglio e ratificata alla prima Assemblea utile.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Non sono soci, benché siano considerati Aderenti sostenitori dell'Associazione, le persone maggiorenni, gli Enti pubblici o privati con finalità e scopi non in contrasto con quelle dell'Associazione, ed altri soggetti giuridici che intendano sostenerne le finalità e scopi, e che versino alla stessa un contributo minimo pari ad ottanta quote annuali ordinarie.

Il contributo deve essere accettato dal Consiglio direttivo.

Art. 7

La qualità di socio ordinario dell'Associazione si perde nel momento in cui il figlio del socio stesso non frequenti più la scuola da tre anni, o qualora il socio non sia in regola con il versamento della quota annuale di associazione.

Il socio impegnato in cariche amministrative dell'Associazione decade, salvo quanto previsto nel comma successivo, allo scadere naturale dell'intero Consiglio direttivo. La qualifica di socio può inoltre perdersi per decesso, dimissione, morosità o indegnità. Queste ultime verranno dichiarate, con provvedimento motivato, dal Consiglio direttivo in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale. L'indegnità viene dichiarata anche in caso di palese e prolungato disinteresse del socio alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota associativa non è rivalutabile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da nove membri, che durano in carica per tre anni, fino all'approvazione del Rendiconto consuntivo relativo al secondo anno successivo alla loro elezione. Lo stesso è così composto:

- sei membri (rappresentanti dei genitori) eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari;
- due membri indicati dal Comune di Fiume Veneto, di cui uno espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza;
- un membro indicato dalla Parrocchia S. Nicolò Vescovo di Fiume Veneto.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o allontanamento di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione tra coloro che ne hanno i requisiti chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

Art. 9

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Al Presidente, per la sua responsabilità civile e penale, per la complessità dello svolgimento del suo incarico e per poter meglio svolgere il suo ruolo istituzionale nell'interesse dell'Associazione, spetta un'indennità di carica.

Al Vice Presidente, per analoghi motivi, spetta un'indennità di carica pari ad un terzo di quella spettante al Presidente, e per l'intero nel caso in cui lo sostituisca a tempo pieno per ragioni di salute o altri impedimenti. In quest'ultimo caso al Presidente non spetta alcuna indennità.

Ai Consiglieri, per il loro impegno e senso di responsabilità, spetta un gettone di presenza, in ragione della partecipazione alle adunanze del Consiglio.

I compensi per gli organi amministrativi e di controllo vengono decisi annualmente dall'Assemblea dei soci, o dal Consiglio direttivo salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Ai membri del Consiglio direttivo, per la partecipazione a riunioni, convegni e quant'altro di interesse per l'Associazione, spetta la sola rifusione delle spese vive sostenute per viaggi e trasferte, che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

Art. 10

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al Rendiconto consuntivo, al Rendiconto preventivo, ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano in età fra i presenti.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale

presso l'Associazione. Una copia del verbale viene esposta all'albo dell'Associazione per gli otto giorni successivi.

Alle riunioni del Consiglio direttivo, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni, il responsabile amministrativo e didattico della struttura e chiunque, invitato, possa dare fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Art. 11

Il Consiglio, per ragioni di tempestività e snellezza nelle procedure burocratiche, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione, e può approvare uno o più Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati, come per i dipendenti.

In ogni caso il Consiglio direttivo è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti d'indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo Statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno per approvare rispettivamente il Rendiconto preventivo ed il Rendiconto consuntivo, ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea, come il Consiglio, per ragioni di spazi od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14

L'Assemblea delibera sul Rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul Rendiconto economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Revisore del conto, sulle modifiche dello Statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione.

A ciascun socio spetta un solo voto, che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento e di voto nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile.

Per la modifica dello Statuto è necessaria, in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

REVISORE DEL CONTO

Art. 18

La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore del conto eletto dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.

La durata del suo mandato è annuale e viene eletto nel corso dell'Assemblea che approva il Rendiconto preventivo; lo stesso può essere rieletto al massimo per tre anni, pari alla durata del Consiglio direttivo.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare ai Rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

Al Revisore del conto è dovuto un compenso, da stabilirsi in accordo con il Consiglio direttivo e con le stesse modalità descritte nell'articolo 9 del presente Statuto.

SCIOGLIMENTO

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 20

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 giugno 2002, n. 0190/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Consorzio friulano provinciale difesa delle colture agrarie delle avversità atmosferiche - Udine. Approvazione modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 19 febbraio 1976, n. 178, il

Consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, avente sede in Udine, è stato giuridicamente riconosciuto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e ne è stato approvato il relativo Statuto, senza peraltro acquisire la personalità giuridica di diritto privato;

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0607/Pres. del 19 ottobre 1983 sono state approvate modifiche all'originario Statuto del predetto Consorzio in conformità alle disposizioni della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 063/Pres. del 19 febbraio 1991 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato del «Consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie delle avversità atmosferiche», con sede in Udine e ne è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la domanda dell'8 maggio 2001 con cui Presidente del Consorzio suddetto ha richiesto l'approvazione del nuovo Statuto sociale deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 marzo 2001;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giancarlo Suitner, notaio in Cervignano del Friuli, repertorio n. 51.253, raccolta n. 12.506, ivi registrato il 5 aprile 2001 al n. 259/I;

RILEVATO che il nuovo Statuto è diretto a recepire e disposizioni dettate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 20 maggio 2002 n. prot. AGR/1-8/10368;

RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2039 del 14 giugno 2002;

DECRETA

- E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, avente sede in Udine, come deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 marzo 2001, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.

Il nuovo Statuto produce effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 giugno 2002

TONDO

STATUTO
DEL CONSORZIO FRIULANO PROVINCIALE
DI DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE
DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CON SEDE IN UDINE

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI

Art. 1

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli con la denominazione Consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con sede in Udine. Il Consorzio svolge la propria attività nella Provincia di Udine, ma può estenderla al territorio delle altre Province della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3

Il Consorzio è costituito con riferimento alla legge 25 maggio 1970 n. 364 e alle successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio, che ha la rappresentanza degli associati, ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni. In particolare, il Consorzio, che non ha fini di lucro, può attuare nell'ambito delle leggi vigenti la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame. Potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa prevista dalle normative nazionali e comunitarie inerenti al progresso degli associati.

Più specificatamente può assumere, iniziative mutualistiche, ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con gli scopi sopra indicati da stipulare dallo stesso Consorzio con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e

per conto degli associati o in nome e per conto degli associati.

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà in base alle norme vigenti, nonché partecipare a iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo.

Il Consorzio può partecipare a società ed Enti le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali; può compiere tutte le attività mobiliari e immobiliari utili al perseguimento dei propri fini.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Hanno diritto all'ammissione a soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile, le società di persone o di capitali esercenti attività agricola ai sensi dello stesso articolo, che conducano aziende agricole situate nella Regione Friuli Venezia Giulia, le cooperative agricole e loro consorzi che non facciano già parte di altri organismi similari operanti nello stesso territorio, salvo il diritto di opzione.

Art. 5

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla legge o dal Consiglio stesso.

Se l'istanza è proposta da società, oltre ad indicare la ragione sociale, la sede, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e deve essere corredata anche da copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, del certificato del Tribunale attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale.

Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'assemblea in misura non inferiore a lire 10.000 (diecimila) e delle eventuali quote associative annuali;
- 2) impegno al versamento del contributo annuo a norma dell'articolo 18 determinato dall'assemblea generale ordinaria in rapporto al valore della produzione denunciata in caso di difesa attiva o assicurata in caso di difesa passiva;
- 3) impegno al versamento del contributo alle iniziative mutualistiche cui l'associato abbia aderito, se-

condo le disposizioni adottate dall'assemblea o da specifico Regolamento;

- 4) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'articolo 10.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla presentazione dell'istanza; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato il ricorso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o della decisione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione s'intendono annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione, di contributo annuo o di contributo per le iniziative mutualistiche non sono ripetibili.

Art. 8

Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e ne facciano richiesta tramite un loro rappresentante entro il termine di 180 (centottanta) giorni.

In nessun caso, differente da quello sopra indicato, sarà possibile trasmettere la quota di partecipazione ad altro soggetto.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione fissare il termine di presentazione della domanda di recesso, deliberare in merito e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere escluso il socio:

- 1) che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) che è in mora con il pagamento dei contributi in particolare afferenti i contratti assicurativi;
- 3) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consorzio.

Contro le deliberazioni di cui al presente articolo può essere proposto ricorso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione.

REGOLAMENTO

Art. 10

Il Regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea a norma dell'articolo 18, stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio, e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienza da parte dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dalle quote di ammissione e dalle eventuali quote associative annuali;
- 2) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 14;
- 3) da un eventuale fondo per iniziative mutualistiche;
- 4) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità del Consorzio erogati da altri Enti e privati.

Art. 12

Il Consorzio provvede alla tenuta di contabilità separata dei contributi associativi e pubblici relativi alla difesa attiva e passiva delle calamità ed altre iniziative mutualistiche come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione predispone un bilancio preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio. Esso sarà corredato da una sua relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e di cui all'articolo 3.

Il Consiglio di amministrazione provvederà altresì a predisporre un bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente. Costituirà parte integrante di detto bilancio una sua relazione illustrante l'attività svolta nonché dei criteri seguiti per la formazione del bilancio stesso.

Il bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei soci almeno 20 giorni prima della convocazione dell'assemblea, presso la sede del Consorzio.

Il bilancio consuntivo del Consiglio di amministrazione, dovrà essere sottoposto per l'approvazione definitiva alla assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 (trenta) giorni successivi all'approvazione, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 14

Gli avanzi netti della gestione non sono ripartibili tra i consorziati. Il Consiglio di amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.

Art. 15

Le entrate ordinarie annuali del Consorzio sono costituite:

- 1) da contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria;
- 2) dal concorso dello Stato sulla base dei parametri contributivi determinati ai sensi delle leggi in vigore;
- 3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla Regione competente per territorio;
- 4) da eventuali contributi di altri Enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei soci;

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 17

L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) nominare i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti e del Collegio dei Proviviri;
- c) determinare annualmente la quota di ammissione e l'eventuale quota associativa annua, nonché il contributo obbligatorio a carico degli associati secondo quanto previsto dall'articolo 15, punto 1);
- d) deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione;
- e) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) deliberare il Regolamento di cui all'articolo 10;
- g) costituzione e partecipazione a fondi mutualistici ed eventuali regolamenti applicativi.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello Statuto sociale.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di intervallo dalla prima convocazione.

ne, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il trasferimento della sede di esso e lo scioglimento del Consorzio, che non potrà aver luogo, salvo casi di scioglimento d'ufficio, prima di un decennio dalla data di costituzione.

Art. 20

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio o da un familiare collaboratore dell'impresa familiare stessa.

Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle ragioni proprie.

Art. 21

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Possono essere anche presiedute da uno dei soci presenti designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può essere anche un non socio).

Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da un notaio.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

Art. 23

Se il numero dei soci iscritti al libro soci del Consorzio è superiore a 1.000 (mille) l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee parziali di cui agli articoli 24 e 25 ed è costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati.

Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'articolo 19 per la validità delle sedute e delle

deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti e presenti.

Se il numero totale dei soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 24

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per ciascuna assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa.

Il Consiglio di amministrazione determina il numero, le date e le sedi di svolgimento delle assemblee parziali, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea parziale e l'Assemblea generale trascorranò almeno 15 (quindici) giorni.

Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera ai soci interessati a ciascuna Assemblea parziale, almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

Art. 25

Nel corso delle Assemblee parziali, vengono eletti dai soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno l'Assemblea generale.

Nell'Assemblea parziale ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio o da un familiare collaboratore dell'impresa familiare stessa, salvo casi previsti dalla legge.

Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

I soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 3 (tre) soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto o frazione di 3 (tre).

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e, in seconda

convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un apposito Regolamento che sarà approvato dall'Assemblea generale.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione è composto da 15 (quindici) membri nominati dall'assemblea e scelti fra i soci. Sono ineleggibili in Consiglio di amministrazione coloro che esercitino anche non direttamente attività in contrasto con le finalità e gli interessi del Consorzio.

Il giudizio di eleggibilità spetta al Collegio dei Proviviri di cui al successivo articolo 31.

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura di 2/3 (due terzi), alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e di 1/3 (un terzo) alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che venga a trovarsi in condizione passibile di ineleggibilità nel corso del mandato, decade dalla carica qualora ne venga accertata l'incompatibilità con deliberazione del Collegio dei Proviviri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o supplenti cooptati dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di amministrazione stesso.

Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente ed i due Vice Presidenti. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio sindacale, senza diritto di voto.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano.

Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da 1 (uno) solo dei Consiglieri presenti, o si tratti di nomina alle cariche sociali.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di 3 (tre) sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R.

Art. 28

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge, dell'atto e dello Statuto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- nominare, nel proprio seno a maggioranza dei suoi membri, il Presidente e due Vice Presidenti;
- nominare il Segretario;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissando le mansioni e retribuzioni;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione di:

- predisporre un Regolamento interno relativo alla contabilità da tenersi nonché di approvazione dei modelli e degli allegati relativi ai bilanci preventivo e consuntivo di cui all'articolo 13;
- controllare e sovrintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge;
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario nominare un

collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni;

- vigilare sulla riscossione di cui agli articoli 34 e seguenti.

I verbali del Consiglio di amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente, su delibera del Consiglio di amministrazione, di promuovere le azioni davanti alle autorità giudiziarie o amministrative di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di carica o eventualmente di età e in mancanza di questo dall'altro Vice Presidente.

Art. 30

Il Collegio Sindacale si compone:

- a) di tre membri effettivi e di due supplenti, anche non soci nominati dall'Assemblea;
- b) di un eventuale rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali designato a norma di legge;
- c) da un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia designato a norma di legge.

Qualora gli Enti pubblici non nominassero i Sindaci di loro competenza, il Collegio si reputerà regolarmente costituito dai membri nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale viene nominato dall'assemblea e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'assemblea prima della loro nomina.

Art. 31

Il Collegio dei Proviviri è costituito da 3 (tre) persone elette dall'assemblea al di fuori degli iscritti al Consorzio.

I Proviviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 32

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consorziale, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Il Collegio inoltre darà giudizi di cui al precedente articolo 26.

Art. 33

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa i compiti.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI SERVIZIO DI CASSA

Art. 34

Il servizio di riscossione dei contributi consortili può essere eseguito mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, in unica soluzione.

Le modalità di riscossione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il servizio di tesoreria/cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito.

Art. 35

Gli eventuali ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Consorzio di difesa.

Entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione dei ruoli, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto.

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Art. 36

Il tesoriere/cassiere dà esecuzione agli ordini di pagamento.

Art. 37

Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato nel presente Statuto, le disposizioni previste dal Codice civile in materia di associazioni, ed in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti le assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per gli organismi retti con i principi della mutualità, anche agli effetti tributari.

Art. 38

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto ogni modifica od integrazione che venga richiesta dalle competenti autorità in sede di approvazione dello Statuto stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Applicazione delle nuove regole in materia di contabilità e bilanci

1. Il sistema di contabilità in vigore prima delle modifiche statutarie, prosegue fino al termine dell'esercizio sociale 2001.

2. Fino al 31 dicembre 2001 gli organi consortili gestiscono il bilancio ex-Cassa sociale che, limitatamente all'esercizio 2001, rappresenterà la separata contabilità di cui all'articolo 127, comma 7 della legge n. 388/2000.

3. Il bilancio consuntivo 2001 sarà unico; le risultanze della gestione di cui al precedente capoverso, riferite all'intero esercizio rappresenteranno un suo allegato parte integrante.

4. Il fondo di riserva della ex-Cassa sociale rimane evidenziato nello stato patrimoniale, riclassificato secondo le norme di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0239/Pres.

Regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale 21/2000 «Realizzazione delle strade del vino». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante «Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino, ed in particolare il Capo IV»;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 21/2000 che prevede l'adozione di apposito Regolamento attuativo delle Strade del vino ed indica la tipologia di argomenti da disciplinare;

RITENUTO in particolare, relativamente all'indicazione degli standard di qualità, di individuare sia quelli minimi di qualità comuni a tutti i soggetti aderenti alle Strade del vino, sia quelli specifici da porre in capo ai vari soggetti protagonisti per il settore di operatività che li contraddistingue, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale la tipologia dell'offerta;

RITENUTO opportuno che le aziende vitivinicole, siano esse singole che associate, assumano rilevanza significativa sia in seno ai Comitati promotori, sia in seno ai Comitati di gestione e che pertanto la loro rappresentatività nell'ambito degli stessi sia preminente;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed in particolare l'articolo 3 che ricomprende fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 anche la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;

CONSIDERATO che l'obiettivo di un'azienda vitivinicola aderente alle Strade del vino è quello di far conoscere la propria produzione enologica e che pertanto il vino per la degustazione deve essere di produzione aziendale, e ritenuto che nel caso l'accoglienza preveda anche la somministrazione di spuntini in concomitanza degli assaggi, detti prodotti devono essere ricompresi tra quelli tipici D.O.P. e I.G.P. della Regione nonché tra quelli tradizionali di cui al D.M. 8 settembre 1999, n. 350, come individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2000 e che gli stessi non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale 25/1996 e suo Regolamento di attuazione;

ATTESO che il Comitato promotore delle Strade del vino si costituisce tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 21/2000 e che al fine di dare una significativa rappresentatività del mondo vitivinicolo al suddetto organismo, nonché per favorire la costituzione in Regione di soggetti promotori e gestori delle Strade del vino di rilevanza significativa, è bene che allo stesso, nella fase costitutiva, aderiscano non meno di quindici aziende vitivinicole ed almeno cinque dei soggetti tra quelli indicati al comma 2 del già citato articolo 16, ad esclusione degli Enti locali e delle Camere di commercio;

RITENUTO necessario, al fine del riconoscimento della Strada del vino, fornire indicazioni ai comitati promotori circa la documentazione da presentare alla Amministrazione regionale nonché i contenuti minimi del disciplinare delle Strade stesse;

RITENUTO che i Comitati di gestione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2000 rivestono la

forma di organismi associativi senza scopo di lucro di cui all'articolo 36 e seguenti del Codice civile e che la loro costituzione abbia luogo a mezzo atto pubblico registrato;

CONSIDERATO che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo (2000/C28/02) del 1° febbraio 2000 si rende necessario notificare il Regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunità europea non essendo stata notificata la legge regionale stessa;

RITENUTO al fine di non rallentare l'avvio dei Comitati promotori delle Strade del vino di dare corso all'attuazione del Regolamento previsto dall'articolo 15 con due atti regolamentari autonomi, separando la fase amministrativa di riconoscimento dei soggetti gestori e attuatori delle Strade del vino da quella contributiva per la quale si rende necessario procedere alla notifica dell'atto stesso alla Commissione delle Comunità europee;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2686 del 29 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 Realizzazione Strade del vino» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento per l'attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 «Realizzazione delle strade del vino».

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE STRADE DEL VINO

CAPO I

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ, AZIONI, SALVAGUARDIA E COMPETENZE

Art. 1

Caratteristiche delle Strade del vino

1. Le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le Strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione viticola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La denominazione di una Strada del vino può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l'area geografica, ovvero, con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, ma non deve creare confusione rispetto ad altri nomi di strade e luoghi precedentemente riconosciuti.

4. Una Strada del vino può articolarsi in più percorsi omogenei aventi diversa denominazione e può ricadere in più zone a denominazione di origine geografica, come pure nell'ambito della stessa zona possono essere individuate e segnalate più Strade del vino.

5. Le Strade del vino devono essere indicate nella cartellonistica da un logo comune identificativo delle Strade del vino della Regione che accompagna i simboli delle singole Strade del vino, nonché da una mappa indicante il percorso stradale, la localizzazione e la simbologia dell'offerta enoturistica complessiva nel rispetto della segnaletica informativa prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e posta lungo il percorso delle Strade del vino.

Art. 2

Soggetti promotori delle Strade del vino

1. Le Strade del vino sono promosse dalle aziende vitivinicole singole o associate unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende vitivinicole singole o associate, associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati.

2. I comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle Strade del vino si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno:

- a) quindici aziende vitivinicole;
- b) cinque strutture tra:
 - cantine di trasformazione agroindustriali singole e/o associate;
 - imprese agroindustriali per produzioni a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta;
 - consorzi di tutela vini a D.O.C. e/o D.O.C.G.;
 - enoteche;
 - aziende agrituristiche;
 - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
 - imprese turistico-ricreative;
 - musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende vitivinicole devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti.

Art. 3

Standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alle Strade del vino

1. I soggetti aderenti alle Strade del vino, con esclusione degli Enti ed organizzazioni di cui all'articolo 2, devono soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- a) ubicarsi all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 oppure, nel caso di aziende associate di vinificazione ovvero di vinificazione ed imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione, purchè ciò sia previsto dalla normativa dei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C. e D.O.C.G.;
- b) dotarsi di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- c) mettere a disposizione locali da adibirsi a luogo di accoglienza degli ospiti;
- d) esporre l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della Strada del vino;
- e) esporre la mappa del territorio della Strada del vino;

- f) offrire materiale informativo, approvato dal soggetto gestore, sulla Strada del vino e sulle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. I soggetti aderenti alle Strade del vino che non soddisfano le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 e quelle specifiche di cui al successivo articolo 4, vengono esclusi dal novero degli aderenti alla Strada del vino. Detta esclusione viene revocata qualora il soggetto respinto provveda entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione al raggiungimento delle caratteristiche qualitative minime.

3. Al soggetto deputato alla vigilanza di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/1996 compete la verifica della sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

Standard minimi di qualità specifici ai soggetti aderenti alle Strade del vino

1. Le aziende vitivinicole devono:

- a) disporre di locali di degustazione attrezzati conformemente alle disposizioni di legge per l'accesso al pubblico;
 - b) dare la possibilità di visite guidate alla cantina e ai vigneti;
 - c) vendere al pubblico i propri vini in bottiglia etichettata e confezionata;
 - d) produrre almeno un vino a D.O.C. ovvero un vino proveniente da agricoltura biologica o da vitigno autoctono della Regione ricompreso nella classificazione delle varietà di viti prevista dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999;
 - e) esporre in modo ben visibile nella sala di degustazione il prezzo dei vini in vendita ed organizzare degli assaggi-degustazione;
 - f) indicare nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda il nome della stessa, i numeri di telefono, l'orario, i giorni di apertura e la simbologia del numero di grappoli d'uva attribuiti dall'ERSA a termini dell'articolo 5;
 - g) esporre all'ingresso del centro aziendale il logo comune di cui al comma 5, dell'articolo 1 unitamente al simbolo della Strada del vino.
2. Le aziende agrituristiche, qualora esse stesse non siano produttrici di vini D.O.C., devono:
- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della Strada del vino;

b) tenere la carta dei vini di almeno tre aziende vitivinicole e privilegiare nella somministrazione agli ospiti i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino.

3. Le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, qualora non produttrici di vino a D.O.C. devono:

- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della Strada del vino;
- b) offrire materiale informativo circa le produzioni agricole e/o trasformate che caratterizzano l'azienda stessa.

4. Le imprese artigiane devono:

- a) svolgere attività collegate alle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio regionale;
- b) consentire ai visitatori, anche attraverso visite guidate, ove possibile, di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell'azienda stessa.

5. Le enoteche devono:

- a) esporre vini delle aziende aderenti alla Strada del vino ed i relativi prezzi di vendita;
- b) promuovere ed organizzare annualmente iniziative a favore dei consumatori atte a valorizzare le produzioni enologiche quali brevi corsi di degustazione dei vini per un corretto abbinamento con i prodotti della gastronomia regionale;
- c) essere dotate di uno spazio di degustazione.

6. Gli esercizi di ristorazione devono:

- a) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino;
- b) inserire nel menù di degustazione almeno due piatti tipici della zona;
- c) esporre in apposita area visibile agli ospiti un congruo numero di bottiglie dei vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino;
- d) fare uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e dotarsi di personale adeguatamente preparato ad illustrare le caratteristiche della zona e dei vini che la caratterizzano.

7. Le imprese turistico-ricettive, qualora siano dotate di ristorante interno, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 6.

8. I musei della vite e del vino devono:

- a) tenere l'apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della Strada del vino;
- b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali del-

la produzione vitivinicola propria della Strada del vino.

9. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono favorire la conoscenza delle Strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale.

10. Gli Enti locali devono:

- a) essere ubicati almeno in parte all'interno della zona di produzione D.O.C. e D.O.C.G. di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
- b) favorire la conoscenza delle Strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo, promozionale e cartellonistico nonché adoperarsi per rendere fruibile al meglio la viabilità lungo le strade stesse.

11. Le organizzazioni professionali agricole:

- a) concorrono a promuovere la costituzione delle Strade del vino sensibilizzando i propri associati;
- b) favoriscono attraverso i propri mezzi di comunicazione la conoscenza delle Strade del vino al fine di incentivare le aziende agricole ad aderire all'Associazione;
- c) favoriscono attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative la conoscenza degli ambiti agricoli in cui ricadono le Strade del vino.

Art. 5

Disposizioni per la classificazione delle cantine aderenti ad una Strada del vino

1. L'ERSA, sulla base delle disposizioni del presente articolo e dei requisiti oggettivi delle aziende vitivinicole, classifica le cantine attribuendo, in base al grado di accoglienza fornita dall'azienda stessa, la simbologia del grappolo d'uva.

2. La qualità dell'accoglienza viene quantificata attraverso l'assegnazione di un numero di grappoli che va uno a cinque sulla base della presenza delle seguenti caratteristiche:

- a) sala di accoglienza attrezzata per la degustazione e dotata dei requisiti igienico sanitari;
- b) distribuzione di materiale illustrativo del territorio;
- c) accessibilità ai disabili;
- d) possibilità di pernottamento in strutture aziendali;
- e) inserimento delle strutture aziendali in un contesto di rilevanza paesaggistico-ambientale;
- f) apertura al pubblico non inferiore a nove mesi all'anno ed a venti ore alla settimana;
- g) presenza di percorso preordinato per la visita guidata ai vigneti;

- h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco;
- i) possibilità di ristoro o somministrazione spuntini;
- j) presenza di parcheggio illuminato nell'ambito aziendale;
- k) presenza di negozio di prodotti tradizionali, tipici e dell'artigianato della Regione;
- l) valorizzazione dell'architettura locale nelle strutture edilizie e nell'arredo;
- m) esposizione di oggetti e documentazione a testimonianza delle tradizioni della civiltà contadina.

3. Sulla base dell'entità dei requisiti posseduti di cui al comma 2, all'azienda vengono attribuiti:

- 1 grappolo nel caso di presenza di almeno un requisito;
- 2 grappoli nel caso di presenza da due a quattro requisiti;
- 3 grappoli nel caso di presenza da cinque a sette requisiti;
- 4 grappoli nel caso di presenza da otto a dieci requisiti;
- 5 grappoli nel caso di presenza da undici a tredici requisiti.

Art. 6

Salvaguardia delle aspettative dei soggetti aderenti alle Strade del vino

1. L'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali (piatti freddi), attuata dai soggetti aderenti alle Strade del vino nonché l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle stesse, rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996.

3. Il Sindaco, sulla base della richiesta dei soggetti interessati, rilascia specifica autorizzazione con la dicitura «Autorizzazione di attività agrituristiche nell'ambito delle Strade del vino».

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 il Sindaco, ai fini dell'aggiornamento della banca dati, ne trasmette copia all'ERSA.

5. Le materie prime utilizzate per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda non entrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale 25/1996 e suo Regolamento di attua-

zione e possono essere anche di libero acquisto tra i prodotti tipici D.O.P. e I.G.P. della regione nonché tra quelli tradizionali come individuati a termini del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, attuativo del D.M. 350/1999, ad esclusione del vino che deve essere di produzione aziendale.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE STRADE DEL VINO

Art. 7

Adempimenti del Comitato promotore

1. Ai fini del riconoscimento della Strada del vino il rappresentante del Comitato promotore inoltra alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, apposita istanza indicando il nominativo della strada, ovvero delle strade, che si intendono promuovere, con allegata la seguente documentazione:

- a) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada del vino;
- b) cartografia in scala 1:100.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con la individuazione del percorso su cui insiste la Strada del vino;
- c) verbale di costituzione del Comitato promotore in forma di scrittura privata, registrata, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti e riportante l'indicazione del rappresentante del Comitato stesso nonché il mandato a sottoscrivere la domanda anche in nome e per loro conto e l'impegnativa alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore;
- d) dichiarazione da parte di ciascun aderente di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di impegnarsi a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 entro sei mesi dall'atto di costituzione del Comitato di gestione, qualora non già posseduti;
- e) copia delle delibere degli Enti pubblici e delle associazioni di adesione al Comitato promotore.

2. Il Comitato promotore una volta ottenuta l'approvazione del disciplinare della Strada del vino ed ottenuto il riconoscimento da parte della Giunta regionale a termini dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 21/2000, si trasforma in Comitato di gestione e diventa il soggetto responsabile della gestione della Strada del vino una volta adempiuto all'obbligo di cui al comma 3.

3. Entro novanta giorni dalla data di avvenuto riconoscimento della Strada del vino, il Comitato di gestio-

ne presenta alla Direzione regionale dell'agricoltura copia dell'atto di costituzione del Comitato stesso conformemente all'articolo 9, comma 1.

4. Qualora entro il termine di un anno dal riconoscimento della Strada del vino il Comitato di gestione non abbia avviato l'attività di cui all'articolo 9, comma 3, il riconoscimento della Strada del vino viene revocato.

Art. 8

Contenuti minimi del disciplinare tipo

1. Il disciplinare delle Strade del vino deve contenere almeno:

- a) l'indicazione del nome della Strada del vino;
- b) la descrizione del logo specifico identificativo della Strada del vino e le norme per il relativo uso nel rispetto del presente Regolamento;
- c) le modalità di accesso all'associazione, la tipologia dei requisiti previsti che non devono contrastare con quelli indicati dal presente Regolamento;
- d) gli obblighi per gli associati, le modalità ed i casi di esclusione, le incompatibilità, le inammissibilità e le eventuali sanzioni per le inadempienze;
- e) gli organismi interni quali Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio sindacale, con specificazione delle loro funzioni;
- f) le norme riguardanti le nomine ed il funzionamento degli organismi medesimi, modalità di voto e di scioglimento dell'assemblea;
- g) gli obblighi di contribuzione da parte di ciascun associato in funzione delle diverse categorie di appartenenza sia come quota fissa di adesione sia come quota annuale;
- h) le norme per il componimento amichevole delle controversie;
- i) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie in seno al Consiglio direttivo nel caso la Strada del vino insista su un territorio con più denominazioni di origine.

2. Il disciplinare deve tra l'altro prevedere che il Consiglio sia costituito da non meno di 7 componenti eletti dall'assemblea dei quali almeno quattro in rappresentanza della categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), due in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e uno in rappresentanza delle associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo.

3. I soggetti aderenti alla Strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno con scopi consultivi e propositivi. Spetta all'assemblea eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio sindacale.

4. Ai fini costitutivi e per l'adozione del disciplinare l'assemblea è costituita dai soggetti aderenti alla Strada del vino ed in possesso degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e che si sono impegnati a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d).

5. La richiesta di adesione alla Strada del vino è libera e volontaria e comporta l'impegno a sottoscrivere il disciplinare che ne regola il funzionamento e ne garantisce il livello qualitativo. L'ammissione di un nuovo soggetto, una volta riconosciuto il Comitato di gestione, è subordinata all'accertamento, da parte del Comitato stesso del possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti. La sussistenza di tali requisiti viene confermata di anno in anno, per tutti gli aderenti. Con l'ammissione il soggetto aderente alla Strada del vino accede ai servizi connessi alla strada stessa.

Art. 9

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2000 riveste la forma di organismo associativo senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, che si costituisce a mezzo atto pubblico registrato, con il compito di realizzare e gestire una o più Strade del vino, diffondere la sua conoscenza, promuovere e valorizzare il territorio, le peculiarità enologiche e storico-culturali presenti nell'ambito delle Strade stesse attraverso note informative, divulgative, materiale illustrativo, partecipazione a fiere e manifestazioni ed altre iniziative da attuare con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il Comitato di gestione attraverso il Presidente rappresenta in ogni sede la Strada del vino, cura la gestione e svolge i compiti allo stesso attribuiti in conformità alla legge regionale 21/2000 ed al presente Regolamento.

3. Il Comitato di gestione è chiamato a:

- a) gestire la Strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) pianificare le attività inerenti:
 - l'omologazione dei soggetti aderenti;
 - la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;
 - gli orari di apertura al pubblico delle aziende vitivinicole ed altri soggetti aderenti;
 - la redazione di materiale illustrativo e divulgativo della Strada del vino;

- l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato e che parla almeno in un'altra lingua comunitaria;
- la promozione della Strada del vino.

4. Il Comitato di gestione deve:

- a) entro il 15 gennaio di ogni anno inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività che intende svolgere unitamente ad un elenco dei soci ed alla dimostrazione che sussistono ancora le condizioni per il riconoscimento della Strada del vino;
- b) comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura le eventuali variazioni del disciplinare per l'approvazione da parte della Giunta regionale;
- c) riservare il logo ed il nome della Strada del vino ai soli associati;
- d) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sia sotto l'aspetto amministrativo che finanziario;
- e) controllare affinché gli associati rispettino gli standard minimi previsti dal presente Regolamento nei tempi dallo stesso indicati.

5. L'attività promozionale attuata dal Comitato di gestione deve essere riferita alla globalità dei soggetti aderenti alla Strada del vino.

CAPO III

COMPETENZE DELL'ERSA (ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA)

Art. 10

Competenze esercitate dall'ERSA

1. Ai fini della attuazione della normativa inerente le Strade del vino, l'ERSA:

- a) si attiva, nell'ambito della sua azione di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, assieme agli altri soggetti istituzionali, per favorire la costituzione dei Comitati promotori anche fornendo ad essi adeguato supporto tecnico-amministrativo;
- b) verifica, attraverso un'azione di vigilanza, la sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 6 da parte dei soggetti aderenti alla Strada del vino ed il rispetto delle norme, qualora ricorrenti, previste dalla legge regionale 25/1996;
- c) consulta i Comitati di gestione e gli organismi interessati allo sviluppo delle Strade del vino al fine di realizzare programmi comuni per la promozione,

informazione e presentazione unitaria dell'offerta delle Strade del vino;

- d) coordina l'adozione del logo comune al fine della realizzazione della cartellonistica delle singole Strade del vino;
- e) classifica le cantine ai fini dell'attribuzione della simbologia del grappolo d'uva di cui all'articolo 5;
- f) tiene una banca dati delle Strade del vino e degli aderenti alle stesse.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0240/Pres.

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge regionale 9/1999, articolo 23, che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;

RITENUTO di adottare il «Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'articolo

23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 2842 del 6 agosto 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002.

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Per il bando da emanarsi nell'anno 2002 relativamente alle agevolazioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e ad integrazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale n. 1540 del 14 maggio 1999 sono emanate le seguenti disposizioni.

Art. 2

(Priorità)

1. Per la formulazione della graduatoria tra le domande presentate è data la priorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, con precedenza su tutte le altre priorità indicate nella D.G.R. n. 1540/1999, ai soggetti che si trovano nella graduatoria, approvata con deliberazioni giuntali n. 374 del 25 febbraio 2000 e n. 1282 del 5 maggio 2000, che non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili e che alla data del bando 2002 hanno acquistato l'alloggio ovvero hanno iniziato i lavori.

2. L'applicazione della priorità di cui al comma 1 deve essere richiesta entro i termini previsti nel bando per la presentazione delle domande. E' fatta salva per i predetti richiedenti la verifica, già effettuata a fronte della domanda presentata sul precedente bando, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982.

3. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. accerta alla data di formulazione della graduatoria, per i soggetti indicati al comma 1, l'esaurimento delle risorse e dispone la contestuale archiviazione della domanda presente nella graduatoria approvata con deliberazioni giuntali n. 374 del 25 febbraio 2000 e n. 1282 del 5 maggio 2000.

4. I soggetti di cui al comma 1 mantengono nella nuova graduatoria relativa al bando 2002 l'ordine di posizionamento già acquisito a fronte del bando 1999.

5. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate all'articolo 1 - punto 3) - della D.G.R. n. 1540/1999, ad esclusione di quella di cui al comma 1 del presente articolo, la graduatoria è formulata con priorità per i soggetti residenti in Regione da almeno cinque anni e in subordine per gli interventi di recupero.

Art. 3

(Formulazione della graduatoria a parità di posizionamento)

1. In caso di parità di posizionamento, determinata in base al precedente articolo 2 - comma 5 - la graduatoria è formulata sulla base del reddito imponibile pro-capite calcolato in base ai componenti del nucleo familiare, individuato dall'articolo 25 della legge regionale n. 75/1982, a partire da quello minore.

Art. 4

(Rettifica di dati contenuti nella domanda)

1. E' ammessa a richiesta dell'interessato la rettifica di dati contenuti nella domanda di agevolazione entro la data di chiusura del bando, fissata nel bando medesimo.

Art. 5

(Tipologia dell'agevolazione e durata dei mutui)

1. Il bando deve riguardare l'erogazione di contributi esclusivamente in conto interessi, ai sensi del comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2002.

2. La durata massima delle operazioni di mutuo è stabilita in trent'anni comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

Art. 6

(Validità della graduatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2002, la graduatoria conserva validità per un anno dalla data della sua approvazione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0241/Pres.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 2/2002 concernente le professioni turistiche, a sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTO l'articolo 138 della citata legge regionale 2/2002 che demanda ad appositi Regolamenti la determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci di cui all'articolo 136, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 123 e 128 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre Regioni o Province autonome, le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2489 del 12 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002.

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 123 e 128 della legge regionale 2/2002 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre Regioni o Province autonome, le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002.

CAPO II

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO
E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 2

(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 3

(Commissione d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, sono svolti di fronte ad una commissione nominata dalla Giunta regionale.

2. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo sostituto, che funge da Presidente;
- b) due esperti nelle materie dei corsi designati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia;
- c) due guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti agli albi di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di de-

cadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

- a) le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore;
- b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 5

(Specializzazioni)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, la specializzazione in torrentismo, nonché in altre discipline correlate alla professione di guida alpina-maestro di alpinismo che siano di volta in volta definite dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di alpinismo di cui all'articolo 125 della legge regionale 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida alpina iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida alpina non deve essere superiore a quello delle guide alpine maestri di alpinismo.

Art. 7

(Rinnovo dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002, ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione al relativo albo, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
- b) copia delle polizze assicurative;
- c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 8

(Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività)

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, l'interessato è tenuto a darne comunicazione per iscritto al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento e il distintivo rilasciati all'atto dell'iscrizione all'albo.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del Collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole

di alpinismo di cui all'articolo 125 della legge regionale 2/2002, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 10

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un'apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo, in conformità ai distintivi ed alle tessere di riconoscimento adottati dall'Unione internazionale delle Associazioni Guide alpine (U.I.A.G.M.).

CAPO III

GUIDA SPELEOLOGICA MAESTRO DI SPELEOLOGIA E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

Art. 11

(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida speleologica-maestro di speleologia, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12

(Commissione d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della pro-

fessione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, sono svolti di fronte a una Commissione nominata dalla Giunta regionale

2. La Commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- b) due esperti nelle materie dei corsi designati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia;
- c) due guide speleologiche-maestri di speleologia in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia;
- d) un medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o un suo sostituto.

Art. 13

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

- a) le guide speleologiche-maestri di speleologia che abbiano conseguito il diploma di istruttore;
- b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida speleologica e guida speleologica nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 14

(Specializzazioni)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleolo-

gia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) torrentismo;
- b) speleologia subacquea;
- c) tecniche di movimento in ambiente alpino invernale;
- d) altre specializzazioni in discipline correlate alla professione di guida speleologica-maestro di speleologia che siano di volta in volta definite dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di speleologia di cui all'articolo 129 della legge regionale 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide speleologiche-maestri di speleologia e da aspiranti guida speleologica iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida speleologica non deve essere superiore a quello delle guide speleologiche-maestri di speleologia.

Art. 16

(Rinnovo dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002 ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione all'albo professionale, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
- b) copia delle polizze assicurative;
- c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 17

(Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività)

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno in

corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività, è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale ed alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia

Art. 18

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 129 della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide speleologiche-maestri di speleologia iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono svolgere per periodo della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di speleologia, possono richiedere l'aggregazione all'albo professionale di cui all'articolo 129 della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche del Friuli Venezia Giulia.

Art. 19

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide speleologiche-maestri di speleologia e agli aspiranti guida speleologica, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un'apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo.

3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché, rispettivamente, la dicitura «guida speleologica del Friuli Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli Venezia Giulia».

5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dizione, rispettivamente, di «guida speleologica del Friuli Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli Venezia Giulia».

CAPO IV

MAESTRO DI SCI

Art. 20

(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, sono distinti in corsi per le discipline alpine, corsi per discipline del fondo e telemark, corsi per discipline dello snow-board.

3. I corsi teorico pratici hanno una durata minima di novanta giorni per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 133, comma 2 della legge regionale 2/2002, e comprendono un modulo tecnico, uno didattico e uno culturale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del modulo tecnico gli atleti vincitori di una medaglia olimpica o del titolo di campione del mondo nei quattro anni precedenti la data di svolgimento del corso.

Art. 21

(Prova attitudinale pratica)

1. L'ammissione ai corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica da sostenersi di fronte alle commissioni di cui all'articolo 23.

2. Alla prova attitudinale-pratica sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dell'attestato di idoneità psico-fisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, nonché del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Sono esonerati dal sostenere la prova attitudinale-pratica:

- a) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo snow-board, limitatamente alle corrispondenti discipline;
- b) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali di biathlon o combinata nordica, limitatamente alle discipline del fondo e del telemark.

4. L'esito positivo della prova attitudinale-pratica consente la partecipazione al primo corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 22

(Esame finale)

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci comprende una prova tecnica, una didattica e una culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione tecnica per una delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2 della legge regionale 2/2002 e intendono ottenere l'abilitazione per un'ulteriore disciplina, sono esonerati dal sostenere la prova culturale limitatamente alle materie per le quali hanno già sostenuto l'esame finale.

Art. 23

(Commissioni d'esame)

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, si svolge di fronte a commissioni nominate dalla Giunta regionale, per ognuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002.

2. Ciascuna commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- b) tre maestri di sci per ognuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002 o loro sostituti, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;
- c) tre istruttori nazionali per ciascuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002, o loro sostituti, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;
- d) un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di Segretario, o un suo sostituto, che funge da Segretario.

2. Per lo svolgimento della prova didattica e culturale, ciascuna commissione può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione, a frequentare almeno ogni due anni, un corso di aggiornamento professionale della durata minima di due giorni, nella disciplina per la quale hanno conseguito l'abilitazione tecnica, tra quelle di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002 e, in aggiunta, nelle discipline nelle quali hanno ottenuto la specializzazione, tra quelle di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

2. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento professionale rilasciato da altre Regioni o Province autonome italiane, è considerata valida ai fini del mantenimento o della richiesta di trasferimento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, gli istruttori nazionali fino al terzo anno dalla data dell'ultima iscrizione all'elenco nazionale degli istruttori.

Art. 25

(Specializzazioni)

1. I maestri di sci nelle discipline alpine, fondo, telemark e snow-board, possono conseguire mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) didattica delle diverse tecniche di scivolamento sulla neve;
- b) tecniche storiche e storia dello sci;
- c) insegnamento ai bambini;
- d) insegnamento ai portatori di handicap;
- e) insegnamento di tecniche acrobatiche;
- f) avviamento alle discipline agonistiche.

2. I maestri di sci nelle discipline alpine e snow-board, possono conseguire la specializzazione nella disciplina del telemark.

Art. 26

(Scuole di sci)

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) che sia assicurato all'interno della scuola un organico di almeno quindici maestri di sci in discipline alpine, otto per il fondo e otto per lo snow-board;
- b) che il numero dei maestri di sci specializzati sia pari ad almeno i due quinti dell'organico;
- c) che la scuola di sci assicuri un'apertura minima di almeno cinquanta giornate nel corso della stagione invernale;
- d) che la scuola sia costituita per atto pubblico.

2. L'apertura della scuola di sci è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 27

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome o in possesso di titolo professionale straniero, che intendono svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di

insegnamento in scuole di sci autorizzate del Friuli Venezia Giulia, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia.

Art. 28

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale i maestri di sci sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un apposito distintivo, e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002.

3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli Venezia Giulia».

5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli Venezia Giulia».

Art. 29

(Norme transitorie)

1. I maestri di sci in possesso della specializzazione nell'insegnamento dello snow board all'entrata in vigore della legge regionale 2/2002, possono richiedere l'iscrizione all'albo dei maestri di sci discipline dello snowboard previa la frequenza ad un corso di aggiornamento, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I maestri di sci attualmente iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo devono partecipare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad un corso di aggiornamento relativamente al telemark, in seguito al quale vengono iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo e telemark. Coloro che a tale data non avranno partecipato a detto corso verranno mantenuti in un elenco separato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0242/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Fondazione «Morpurgo-Hofmann» ONLUS - Udine. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 0294/Pres. del 17 giugno 1992 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Morpurgo-Hofmann», avente sede in Udine, e ne è stato approvato lo Statuto;

RILEVATO che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0440/Pres. del 29 dicembre 1998 è stato approvato il nuovo Statuto;

VISTA la domanda del 4 aprile 2002 del Presidente della predetta Fondazione diretta ad ottenere l'approvazione della parziale modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 marzo 2002;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Roberto Riccioni, notaio in Tricesimo (Udine), repertorio n. 85696, raccolta n. 11300, registrato a Udine il 21 marzo 2002 al n. 2317/I pubb.;

ESAMINATA la motivazione posta a fondamento della modifica statutaria, rivolta essenzialmente a soddisfare l'esigenza organizzativa di collegare la durata in carica del Segretario generale della Fondazione a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, e riconosciuta l'opportunità e la legittimità della stessa;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 3 e 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del 6 agosto 2002;

DECRETA

E' approvata la parziale modifica dell'articolo 11 dello Statuto della Fondazione «Morpurgo-Hofmann» ONLUS, avente sede in Udine, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 marzo 2002, il nuovo testo del quale è qui di seguito riportato:

«Art. 11

Del Segretario generale

Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, per la durata rinnovabile di cinque anni.

Nell'ipotesi in cui il Segretario generale cessi anzitempo dall'incarico, il sostituto verrà nominato fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora il Consiglio di amministrazione cessi prima della naturale scadenza quinquennale anche il Segretario generale scadrà con la stessa data.

Spetta al Segretario generale:

- dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi organismi;
- curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dirigendo i vari servizi e uffici;
- partecipare alle sedute degli organi della Fondazione redigendo i relativi verbali e deliberazioni;
- coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione;
- adempiere, subordinatamente ad esplicita accettazione, le deleghe eventualmente conferitegli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.»

- La modifica statutaria acquista efficacia mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0245/Pres.

I.P.A.B. Istituto «Giovanni Micesio» - Udine. Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infra-regionali possano continuare

a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;

- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 21 maggio 2002, con la quale il Presidente dell'Istituto «Giovanni Micesio», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Udine, ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il regio decreto 6 novembre 1872 con il quale il suddetto Istituto è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto ed il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali del 14 febbraio 1994, n. 10 con il quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto medesimo;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) e comma 5 del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale «promossa ed amministrata da privati», per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2002, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente, nella forma della Fondazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo Statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 7402/1.3.11 del 3 luglio 2002 e l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2765 del 6 agosto 2002;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Istituto Giovanni Micesio», con sede in Udine, è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

E' approvato lo Statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

**STATUTO DELL'ISTITUTO
«GIOVANNI MICESIO»
DI UDINE**

Art. 1

L'Istituto «Giovanni Micesio» con sede in Udine, viale Ledra n.ri 4 e 6 trae origine dall'Istituto femminile di rieducazione «Giovanni Micesio» fondato nel 1682, riconosciuto legalmente con le ducali 27 febbraio 1699 e 29 giugno 1700, è una istituzione che persegue fini tesi a contribuire alla lotta contro il disadattamento e l'emarginazione dei giovani con particolare riferimento alle tossicodipendenze.

Art. 2

L'Istituto «Giovanni Micesio» accoglie giovani con problemi di disadattamento e di emarginazione sociale di età superiore ai 14 anni che, privi di valido ambiente educativo normale, ed irregolari nella condotta e nel carattere sono incapaci di un adattamento alle regole di una vita normale senza il soccorso di misure particolari di ordine psicologico e sociale.

L'Istituto «Giovanni Micesio» ha, pertanto, il compito di promuovere un processo di inserimento dei giovani seguendo opportuni metodi e criteri adeguati alle esigenze di una corretta convivenza sociale.

Con un «Regolamento» di esecuzione saranno programmate compiutamente e disciplinate le attività dell'Istituzione.

Art. 3

L'Istituto «Giovanni Micesio» ha carattere regionale, in esso saranno accolti con diritto di priorità i giovani residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Esso non ha fini di lucro e potrà svolgere la sua attività anche tramite Enti ed Associazioni non aventi fini di lucro, che perseguono analoghe finalità.

Art. 4

Il personale interno è composto di psicologi, assistenti sociali ed animatori di gruppo, opportunamente preparati. In caso di impossibilità nel reperimento del personale suddetto, l'Istituto potrà fare affidamento sulla collaborazione dei servizi pubblici del territorio.

Art. 5

Con apposito Regolamento organico verrà disciplinato il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Art. 6

L'Istituto «Giovanni Micesio» è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da cinque

membri dei quali due nominati dal Consiglio comunale di Udine e tre dalla Associazione «Centro Solidarietà Giovani» con sede in viale Ledra, n.ri 4 e 6 - Udine - costituita con atto del notaio A. Occhialini di Udine del 25 marzo 1975 - repertorio n. 38936 ed il cui vigente Statuto è stato adottato con atto del notaio A. Menazzi di Udine - repertorio n. 71230 dell'11 gennaio 1983.

Il Presidente dell'Istituto «Giovanni Micesio» viene eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il Consiglio resta in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 7

In caso di rinuncia o di impedimento di uno dei componenti, questo è surrogato dall'Ente che ha provveduto alla sua nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

Art. 8

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituzione:

- presiede al suo ordine interno;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e nei casi di urgenza prende ogni necessario provvedimento di competenza del Consiglio, riferendo poi allo stesso, per la necessaria ratifica, nella sua prima adunanza.

Art. 9

Al Consiglio di amministrazione sono demandati gli atti concernenti l'amministrazione e la direzione dell'Istituto.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria nella prima decade di ogni bimestre e nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, oltre che per eventuali variazioni da apportarsi a quest'ultimo.

Il Consiglio si riunisce poi in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per decisione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti del Consiglio o su richiesta dell'Autorità tutoria.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere firmato dal Presidente e deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri cinque giorni prima della seduta e almeno ventiquattro ore prima delle sedute d'urgenza.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Quest'ultima votazione ha luogo quando si tratti di questioni concernenti persone.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Art. 11

L'organizzazione interna dell'Istituto «Giovanni Micesio» e affidata al Consiglio di amministrazione, che demanderà al personale gli incarichi e le mansioni ad esso relative.

Gli atti contabili saranno firmati congiuntamente dal Presidente, dal Consigliere all'uopo delegato e dal Segretario.

Art. 12

L'Istituto «Giovanni Micesio» provvede al mantenimento degli assistiti ed agli oneri inerenti alla sua costituzione con i seguenti proventi:

- a) rendite di patrimonio;
- b) proventi da convenzioni;
- c) elargizioni e contributi da Enti vari;
- d) lasciti e donazioni.

Art. 13

Per ogni norma non contemplata nel presente Statuto, valgono le disposizioni degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0246/Pres.

Articolo 7, D.P.R. 361/2000 - Associazione «Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia» - Udine - Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 31 maggio 2002 con cui il Presidente della Associazione culturale «Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia», avente sede in Udine, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo Statuto deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 29 maggio 2002;

VISTI il verbale della predetta assemblea straordinaria, a rogito del dott. Chiara Contursi, notaio in Udine, n. repertorio 93643, raccolta 14109;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'articolo 7 del medesimo;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificchino l'Associazione come istituzione nel settore dell'istruzione e della cultura;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 6 agosto 2002;

DECRETA

E' approvato lo Statuto dell'Associazione culturale «Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia», avente sede in Udine, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 29 maggio 2002 nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

L'associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2002

TONDO

STATUTO DELL'«UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA»

Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata «Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia» con sede a Udine, in via Rialto, 5.

FINALITA'

Art. 2

L'Associazione, che non ha fini di lucro, interviene nella realtà culturale con la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi dell'educazione permanente. Favorisce pertanto la crescita culturale e promuove un dialogo e un confronto fra le differenti realtà presenti nel territorio e nell'Associazione stessa. L'Associazione, che si fonda sulle relazioni tra diverse fasce generazionali, privilegia in particolare le persone anziane. Essa si configura quindi come università della terza età.

A tal fine l'Associazione intende:

- a) favorire il dialogo, l'incontro e il confronto tra generazioni;
- b) attivare corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione dello sviluppo, dell'approfondimento e dell'aggiornamento su contenuti formativi e culturali, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di ogni ordine e grado;
- c) contrastare l'emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di formazione;
- d) favorire l'inserimento e l'integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti sul territorio;
- e) attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell'età libera e dell'educazione;
- f) attivare iniziative volte alla conoscenza dei paesi in via di sviluppo, promovendo forme di solidarietà con le realtà gli Stati e i territori più emarginati.

Non saranno svolte attività diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3

L'Associazione si propone di istituire, su delibera del Consiglio direttivo, Sezioni staccate provinciali, e comunali da definire nel Regolamento.

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producono servizi nelle materie oggetto di interesse dell'Associazione medesima.

SOCI

Art. 4

Sono soci tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d'iscrizione per l'anno di studio che va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.

Art. 5

Possono iscriversi ai corsi dell'università, pagando la relativa quota, solo i soci.

Art. 6

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione, e di partecipare a tutte le sue manifestazioni, e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7

Gli associati perdono la qualifica di socio: per mancato pagamento della quota associativa annuale; per espulsione qualora il comportamento o l'attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato R.R. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci.

Gli associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Organi dell'Associazione sono:

- a) assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno trenta giorni dalla data della convocazione.

Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 Codice civile, sia in prima che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 10

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei soci, sugli orientamenti generali dell'Associazione, sulla nomina - ogni tre anni - dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 11

L'assemblea delibera su ogni materia ad essa attribuita dalla legge o dallo Statuto a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.; le modifiche dello Statuto sono deliberate alla presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deliberato ai sensi del successivo articolo 21 dello Statuto.

Art. 12

Ogni socio conta per un voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone e/o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea dei soci si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'assemblea stessa.

Le liste per l'elezione del Consiglio direttivo devono essere affisse all'albo almeno cinque giorni prima dell'assemblea, e devono essere presentate da almeno settanta soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di diciotto membri, eletti fra i soci dall'assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno un terzo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo può, nel rispetto del numero massimo e della composizione prevista, cooptare dei

soci che si rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di socio o decesso di un Consigliere, il Consiglio direttivo alla prossima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.

Per ogni cooptazione verrà richiesta convalida all'assemblea annuale dei Soci.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, con il compito di gestire le attività amministrative.

Il Consiglio direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori delle attività didattiche.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto o, in casi di urgenza, a mezzo telefono, possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate da un segretario nominato, di volta in volta, anche tra persone estranee.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari, stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, conferimento incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina degli operatori, e all'assunzione dei dipendenti.

Il Consiglio direttivo compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo da cui riceve delega per i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio direttivo, salvo ratifica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

L'assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti, che sarà formato da tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;
- c) informa l'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci;
- b) dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell'Associazione;
- c) dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni;
- d) da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale;
- e) da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

Art. 18

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio o rendiconto annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Art. 19

L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 20

L'Associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 22

L'Associazione devolgerà il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e disposizioni delle vigenti leggi.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 agosto 2002, n. 0263/Pres.

Ente zona industriale - E.Z.I.T. di Trieste. Ricostituzione del Collegio dei Revisori.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo nono dell'ordine 18 aprile 1953, n. 66 del cessato Governo militare alleato e successive modificazioni apportate con decreti commissariali, concernente la composizione e la nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente per la zona industriale di Trieste;

ATTESO che con l'articolo 20, II comma, del D.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 e con legge 28 aprile 1976, n. 158 le funzioni amministrative in materia di nomina degli organi e di controllo sugli atti del citato Ente competono alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 luglio 1999 n. 0214/Pres. per la durata di tre anni, è scaduto ed occorre provvedere alla sua ricostituzione;

VISTE la deliberazione n. 161 del 2 maggio 2002 e la nota n. 19/8 387/02 del 12 aprile 2002 con le quali, rispettivamente, la Corte dei conti e l'Ufficio territoriale del Governo di Trieste hanno provveduto alle designazioni di loro spettanza;

RILEVATO che il Ministero del tesoro, ora denominato dell'economia e delle finanze, richiesto di comunicare le proprie designazioni con note dell'E.Z.I.T. n. 2290 del 5 aprile 2002 e successivo sollecito n. 2882 del 7 maggio 2002, non ha dato seguito alla sua riserva di nomina comunicata con nota n. 0061732 del 31 maggio 2002;

RITENUTO quindi, al fine di provvedere al rinnovo dell'organo scaduto oltre il termine indicato dall'articolo 13 della legge regionale 9/1993 e successive modifiche e integrazioni, di avvalersi del potere sostitutivo previsto dall'articolo 10, comma 2 della medesima legge, riconfermando nell'incarico di membro effettivo del Collegio il dott. Vittorio Colagrossi e di membro supplente la dott.ssa Maria Luisa Muratore;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

- Il Collegio dei Revisori dell'Ente per la zona industriale di Trieste è ricostituito come segue:

a) Presidente:

- dott. Maurizio Zappatori, designato dalla Corte dei conti;

b) membri effettivi:

- dott. Vittorio Colagrossi, nominato in assenza della designazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dott. Pasquale Vergone, designato dall'Ufficio territoriale del Governo di Trieste;

c) membri supplenti:

- dott.ssa Maria Luisa Muratore, nominata in assenza della designazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rag. Fulvio Moroni, designato dall'Ufficio territoriale del Governo di Trieste.

Il Collegio rimane in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 agosto 2002

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI 22 agosto 2002, n. 633.

Iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI

VISTO il decreto dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato n. 239 del 30 giugno 1993, che istituisce l'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli Enti cooperativi, prot. n. 2655 del 4 dicembre 2001, con il quale si comunica che le società di revisione abilitate all'esercizio dell'attività di certificazione di conti e bilanci quale attività di carattere esclusivo, iscritte nel Registro dei Revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 88/1992, hanno titolo all'iscrizione nell'elenco delle società di revisione formato dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

RITENUTO di poter procedere all'iscrizione nell'elenco regionale citato anche delle società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 88/1992, unitamente alle già previste società di revisione iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ovvero autorizzate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

CONSIDERATA la necessità di integrare in tal senso il contenuto del decreto assessorile citato estendendo la facoltà di ottenere l'iscrizione alle società di revisione predette;

VISTO l'articolo 6 e l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

VISTO il Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23;

DECRETA

Ad integrazione di quanto specificatamente indicato nel decreto dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato n. 239 del 30 giugno 1993, hanno titolo per

l'iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia le società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Per ottenere l'iscrizione nel predetto elenco le società di revisione devono presentare domanda in bollo alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato unitamente ad un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento presso la citata Direzione, rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generali affari civili e libere professioni, attestante l'iscrizione al numero progressivo del Registro dei Revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Sarà data pubblicità delle iscrizioni delle società di revisione nell'elenco regionale citato mediante pubblicazione dei relativi decreti nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 22 agosto 2002

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
21 agosto 2002, n. 736.

Calendario dell'attività di cattura per l'anno 2002 distinto per singole specie.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTA la legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, recante norme per la disciplina dell'aucupio;

VISTO che l'articolo 5 della legge suddetta, così come modificato dall'articolo 43, comma 20 della legge regionale 30/1999, prevede che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico venatorio regionale e l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, determini entro il 15 giugno il calendario dell'attività di cattura per specie, calendario i cui termini devono essere comunque contenuti fra il 1° settembre e il 15 dicembre;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0440/Pres. del 20 novembre 2001 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio»;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale il quale nella seduta del 15 maggio 2002 ha espresso il parere di far riferimento, relativamente alle date di inizio e di fine cattura, all'unico parere formulato dall'I.N.F.S. nel 1996;

VISTA la nota 6404/T-A62 del 6 agosto 2002, con la quale l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica ha espresso il parere che le catture possano essere autorizzate tra il 20 settembre ed il 30 novembre, con eventuale possibilità di protrarre il prelievo sino alla fine di dicembre nel caso della sola cesena;

RITENUTO di provvedere in merito al calendario di cui trattasi in conformità al suddetto parere dell'Istituto Nazionale della fauna selvatica;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e a firmare gli atti relativi a tali affari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria e Direzione regionale delle foreste»;

DECRETA

di fissare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, il calendario dell'attività di cattura per l'anno 2002, individuando i sottoindicati periodi distinti per singole specie:

<i>Specie</i>	<i>Periodo di cattura</i>
Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)	dal 20/9 al 30/11
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	dal 20/9 al 15/12
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	dal 20/9 al 30/11
Tordo bottaccio (<i>Turdus Philomelos</i>)	dal 20/9 al 30/11
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	dal 20/9 al 30/11
Colombaccio (<i>Colomba palumbus</i>)	dal 20/9 al 30/11
Pavoncella (<i>vanellus vanellus</i>)	dal 20/9 al 30/11

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 21 agosto 2002

NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
27 agosto 2002, n. 432/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali valevole per l'anno 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e dell'articolo 51, comma 1, lettera g) della stessa legge, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, il cui articolo 3 stabilisce che i professionisti, rientranti nelle anzidette figure, i quali aspirino, come sostituti, a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale alla sanità che predispone una graduatoria per titoli, con validità annuale, per ciascuna delle figure innanzi indicate;

PRESO ATTO che, in relazione alla graduatoria regionale per l'anno 2002, relativa ai biologi, sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, quattro richieste di iscrizione, di cui tre accolte e una non accolta per la motivazione di seguito indicata:

- il dr. Mario Prodan viene escluso dalla graduatoria in quanto la documentazione prodotta è incompleta (manca la domanda; è stato presentato solo il «Foglio notizie»), nonché priva della sottoscrizione e della relativa copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità;

CONSIDERATO che, per la formazione dell'anzidetta graduatoria la predetta Direzione regionale ha applicato i criteri di valutazione dei titoli, di cui all'allegato B al D.P.R. n. 458/1998, in vigore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha provveduto ad accertare, ai sensi degli articoli 43 e 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i titoli dichiarati dai biologi nelle domande d'inclusione nella succitata graduatoria;

CONSTATATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del sopra citato accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2002, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 458/1998, è stata affissa, il 24 giugno 2002, all'albo della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per la durata di 30 giorni e che di un tanto è stato informato l'Ordine Nazionale dei Biologi e il Rappresentante regionale del Sindacato Nazionale Unitario Biologi Convenzionati Interni (S.N.U.B.C.I.);

CONSTATATO, altresì, che gli interessati, con lettera raccomandata A.R. del 25 giugno 2002, sono stati informati, della posizione e del punteggio loro assegnati nella graduatoria, nonché della facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 458/1998, il riesame della propria posizione, inviando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO che è pervenuta, alla predetta Direzione, solo l'istanza di riesame, del 13 luglio 2002, della dr.ssa Antonella Meli, che chiede vengano riesaminati tutti i titoli da lei prodotti o autocertificati ed, in particolare, quelli relativi ai titoli professionali, ritenendo non adeguato il punteggio assegnatole;

RIESAMINATA la posizione della sunnominata, si rileva che il punteggio assegnato alla dr.ssa Meli corrisponde ai titoli da lei documentati, identici a quelli già presentati in occasione della graduatoria regionale, valevole per l'anno 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 30 gennaio 2002, non contestata dall'interessata, e va, quindi, confermato nella graduatoria definitiva, valevole per l'anno 2002;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2002, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, la graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2002, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, predisposta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 458/1998.

2) Di disporre che il presente decreto e la predetta graduatoria vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 27 agosto 2002

DE SIMONE

Graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2002

(predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458).

<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Titoli accademici</i>	<i>Titoli di studio</i>	<i>Titoli professionali</i>	<i>Anzianità di iscrizione all'ordine</i>	<i>Punteggio totale</i>	<i>Provincia di residenza</i>
1	Boscolo Rita	5,00	0,20	6,36	0,93	12,49	Gorizia
2	Meli Antonella	6,00	0,90	0,57	0,48	7,95	Udine
3	Balletta Maria Margherita	1,20	0,60		0,09	1,89	Foggia

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO 23 agosto 2002, n. 606/TUR.

Legge 7 agosto 1997 n. 266, articolo 16. Cofinanziamento nazionale di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo. Modifica al decreto 14 dicembre 2000, n. 964/TUR.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO

RICHIAMATO l'articolo 51, comma 1, lettera «a», della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche;

CONSTATATA l'assenza del Direttore regionale;

PRESO ATTO che, con deliberazione del 14 aprile 2000, n. 1039, la Giunta regionale ha provveduto - ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996 - alla nomina del sostituto del Direttore regionale;

PREMESSO che la legge 7 agosto 1997 n. 266, tra le proprie finalità di sostegno alle attività produttive, prevede, all'articolo 16, interventi per il settore del commercio e del turismo;

PREMESSO, inoltre, che - in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della succitata legge n. 266/1997 - il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione del 5 agosto 1998 n. 100, ha delineato le direttive per il cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;

ATTESO che la Giunta regionale - con deliberazione n. 1121 del 16 aprile 1999 (registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 1999, Registro 1, foglio 221) modificata con deliberazione n. 3029 del 4 ottobre 1999 (re-

gistrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1999, Registro 2, foglio 53) - ha adottato il programma attuativo (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 22 dicembre 1999 n. 51) degli interventi previsti al punto 3 della suddetta deliberazione C.I.P.E. n. 100/1998;

FATTO PRESENTE che, in applicazione del diano citato programma attuativo, è stato emanato il relativo bando per la presentazione delle domande, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 12 aprile 2000;

VISTO il decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 4 gennaio 2001, supplemento straordinario n. 1), con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo ai sensi della legge 266/1997 ed è stato stilato l'elenco di quelle escluse;

VISTI i successivi decreti n. 330/TUR. del 31 maggio 2001 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 giugno 2001, n. 25) e n. 716/TUR. dell'1 ottobre 2001 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 ottobre 2001, n. 42) di modifica ed integrazione del succitato provvedimento n. 964/2000;

ATTESO che il surriferito decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000, all'articolo 5 prevede che in caso di economie contributive sono automaticamente finanziati gli interventi utilmente collocati nella graduatoria - allegato sub. «B» al provvedimento stesso - delle domande ammissibili;

CONSTATATO che la Jeko Entertainment S.r.l. di Monfalcone, assegnataria del contributo di euro 100.000 in quanto collocata al n. 7 dell'allegato C - elenco contributi assegnati - del succitato decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000, non ha prodotto tutta la documentazione richiesta e necessaria alla concessione del contributo;

PRESO ATTO dell'avvio del procedimento di revoca trasmesso alla medesima con raccomandate R.R. del 15 febbraio e 12 marzo 2002;

ATTESO che la società beneficiaria non ha risposto a dette comunicazioni non producendo, ai sensi della legge regionale 7/2000, né documenti né memorie scritte come indicato nel succitato avvio del procedimento di revoca;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca del sopraccennato contributo assegnato alla Jeko Entertainment S.r.l. di Monfalcone (Gorizia) e di suddividere la relativa economia di euro 100.000 mediante scorrimento della relativa graduatoria ripartendo detta somma come segue:

- 1) euro 5.826,29 alla Squeglia Giuseppe & Concetta S.n.c. di Trieste a definitiva integrazione del contributo ammesso in lire 193.627.000 pari ad euro 100.000 ma assegnato, per esaurimento dei fondi disponibili, in lire 111.322.323 (vedi il progressivo numero 17 di graduatoria, all'allegato «C» del decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000), importo incrementato in lire 182.345.723, pari ad euro 94.173,71 con il successivo decreto n. 330/TUR. del 31 maggio 2001;
- 2) euro 94.173,71 (residue disponibilità) alla G.P.G. di Passolunghi Mario & C. S.n.c. di Trieste collocato al progressivo n. 18 nell'allegato B - Elenco domande ammesse - allegato al proprio decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000, con riserva di integrazione fino al totale ammesso di euro 100.000 in presenza di eventuali ulteriori economie;

RITENUTO necessario procedere, di conseguenza, alle dovute modifiche all'allegato «C» - «elenco contributi assegnati» del citato decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000 e successive modifiche;

DECRETA

1. E' revocato, per i motivi indicati in premessa, alla Jeko Entertainment s.r.l. di Monfalcone (Gorizia), il contributo di euro 100.000 individuato al n. 7 dell'allegato «C» - elenco contributi assegnati - del decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000 richiamato in premessa.

2. L'economia di euro 100.000 corrispondente all'importo revocato al precedente punto 1) viene interamente riutilizzata e ripartita come segue:

- a) euro 5.826,29 alla Squeglia Giuseppe & Concetta S.n.c. di Trieste a definitivo conguaglio del contributo ammesso in lire 193.627.000, pari ad euro 100.000, ma assegnato, per esaurimento dei fondi disponibili, in lire 111.322.323 (vedi il progressivo numero 17 di graduatoria, all'allegato «C» del decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000), importo incrementato in lire 182.345.723, pari ad euro

94.173,71 con il successivo decreto n. 330/TUR. del 31 maggio 2001;

- b) euro 94.173,71 alla G.P.G. di Passolunghi Mario & C. S.n.c. di Trieste individuata al progressivo n. 18 nell'allegato B - Elenco domande ammesse - allegato al proprio decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000, con riserva di integrazione fino al totale ammesso di euro 100.000 in presenza di eventuali ulteriori economie.

3. L'allegato «C» - elenco contributi assegnati - al decreto n. 964/TUR. del 14 dicembre 2000 viene conseguentemente modificato come segue:

- al progressivo n. 7) di graduatoria, l'importo di lire 193.627.000 pari ad euro 100.000 assegnato alla Jeko Entertainment S.r.l. di Monfalcone (Gorizia), viene revocato;
- al progressivo n. 17 di graduatoria l'importo del contributo assegnato viene rettificato in euro 100.000 (lire 193.627.000) grazie all'integrazione citata in premessa;
- viene aggiunto il progressivo n. 18, intervento a cura della G.P.G. di Passolunghi Mario & C. S.n.c. di Trieste come individuato al progressivo n. 18 - Elenco domande ammesse - allegato B al medesimo decreto n. 964/2000, al quale viene assegnato il residuo importo disponibile pari ad euro 94.173,71.

4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 23 agosto 2002

PARIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2798.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Presidenza della Giunta regionale - Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con

deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO il Piano operativo per la gestione del sito internet dell'Amministrazione regionale - elaborato dal Servizio per il sistema informativo regionale della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e dall'Insiel S.p.A. - nel quale viene previsto che la redazione centrale del sito medesimo sia collocata presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la proposta formulata con nota 7 maggio 2001, n. 1241/SPR, con la quale l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, al fine di ad assicurare tutti gli adempimenti connessi alla gestione operativa del sito internet dell'Amministrazione regionale, che esercita in collaborazione con il Servizio per il S.I.R. della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, propone l'istituzione di una struttura stabile di livello inferiore, denominata redazione centrale internet, cui dovrebbero essere attribuite le seguenti competenze:

- a) verificare, controllare e validare il materiale da inserire nel sito internet;
- b) provvedere all'aggiornamento delle pagine web;
- c) verificare, controllare e validare il materiale necessario all'implementazione del Televideo regionale sulla rete R.A.I. regionale;
- d) provvedere all'aggiornamento del Televideo regionale;

VISTA l'ulteriore proposta formulata con nota 7 maggio 2001, n. 1242/SPR, con la quale l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, al fine di garantire le funzioni di coordinamento operativo nell'attività di organizzazione e di promozione delle pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, propone l'istituzio-

ne di una struttura stabile di livello inferiore denominata pubbliche relazioni cui dovrebbero essere attribuite le seguenti competenze:

- a) organizzazione e coordinamento di convegni aventi rilievo istituzionale regionale;
- b) promozione dell'immagine istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e contestuale valutazione degli strumenti a tal fine predisposti;
- c) verifica degli esiti dell'attività di promozione istituzionale;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 16 novembre 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 16 novembre 2001, n. 42371/DOP/27 OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 21 novembre 2001;

ATTESO che il 22 novembre la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ha formulato alcune osservazioni in merito alla proposta di istituzione della struttura stabile di livello inferiore per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione del sito internet, auspicando la ricerca di una soluzione organizzativa diversa;

VISTO il verbale della riunione del giorno 30 luglio 2002, nel cui ambito la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni hanno concordato sulle competenze e sui limiti operativi della struttura delegata ad occuparsi della gestione operativa del sito internet della Regione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

A decorrere dalla data di pubblicazione:

1. è istituita, alle dipendenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, quale struttura stabile di livello inferiore ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale

7/1988, la «Struttura per la redazione centrale internet», cui sono attribuite le competenze specificate in premessa. Il livello di coordinamento è individuato nella qualifica funzionale di segretario e la dotazione organica è costituita da:

Segretario: 4;

Coadiutore: 1.

2. È istituita, alle dipendenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, quale struttura stabile di livello inferiore ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, la «Struttura per le pubbliche relazioni», cui sono attribuite le competenze specificate in premessa. Il livello di coordinamento è individuato nella qualifica funzionale di Consigliere e la dotazione organica è costituita da:

Consigliere: 1;

Segretario: 1;

Coadiutore: 2.

3. Per le motivazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo, all'Allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, la parte relativa all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni è integrata con quella di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

MODIFICAZIONE ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	
Ufficio Stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale		Struttura per la redazione centrale Internet	Segretario	Segretario Coadiutore	4 1
		Struttura per le pubbliche relazioni	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 1 2

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 2799.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modifi-

cazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO altresì il comma 7 dell'articolo 6 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la nota 25 giugno 2002, n. 7098/1.1.1., con la quale la Direzione regionale per le autonomie locali ha richiesto un intervento di razionalizzazione e modificazione delle strutture afferenti la medesima, alla luce delle recenti innovazioni legislative, prevedendo così la soppressione degli Uffici periferici, equiparati a servizio, da essa dipendenti, l'istituzione di un nuovo servizio, una modifica della denominazione e delle competenze del servizio degli usi civici con contestuale creazione, alle dipendenze del servizio medesimo, di una struttura di livello inferiore a supporto al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, con la quale la Regione ha dato inizio al processo di trasferimento di funzioni agli Enti locali, nonché ha istituito l'Assemblea delle autonomie locali, organismo di raccordo e consultazione permanente tra l'Amministrazione regionale ed i Comuni e le Province;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la quale, in ossequio alle recenti riforme costituzionali, ha innovato le competenze del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in materia di liquidazione degli usi civici;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 9 luglio 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntaletti relati-

va al riordino della Direzione regionale per le autonomie locali;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 9 luglio 2002, n. 32620/DOP/27OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 16 luglio 2002;

VISTO il proprio processo verbale 29 luglio 2002, n. 2726, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha richiesto di approfondire ulteriormente la proposta di riorganizzazione con le strutture competenti;

VISTA la nota 30 luglio 2002, n. 8258/1.1.1, con la quale la Direzione per le autonomie locali ha integrato l'ipotesi del nuovo riassetto della medesima Direzione, prevedendo anche la soppressione del Servizio ispettivo e della polizia locale;

RITENUTO che sia necessario, alla luce delle nuove competenze che la Direzione regionale per le autonomie locali deve svolgere in ordine all'attività di raccordo con gli Enti territoriali e dell'attività del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, riorganizzare la struttura della summenzionata Direzione in modo più organico e razionale, per fare fronte efficacemente alle nuove esigenze operative;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa:

- a) è istituito, alle dipendenze della Direzione regionale per le autonomie locali, il Servizio per il sistema delle autonomie locali, con le competenze indicate all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
- b) il Servizio degli usi civici della Direzione regionale per le autonomie locali assume la denominazione di Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici e le relative competenze sono modificate come determinato nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione; ovunque leggi, Regolamenti, atti o contratti citino il Servizio degli usi civici, il riferimento si intende effettuato al Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici;

- c) è soppresso il Servizio ispettivo e della polizia locale e le residue competenze sono trasferite al Servizio per il sistema delle autonomie locali, di cui alla precedente lettera a); ovunque leggi, Regolamenti, atti o contratti citino il Servizio ispettivo e della polizia locale, il riferimento si intende effettuato al Servizio per il sistema delle autonomie locali;
- d) sono soppressi gli Uffici per le autonomie locali, strutture equiparate a Servizio, aventi sede nelle città di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine;
- e) è soppresso l'Ufficio di segreteria del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
- f) è istituita alle dipendenze del Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici, di cui al punto b) del presente dispositivo, una struttura stabile di livello inferiore denominata Ufficio amministrativo del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, con sede in Trieste, livello di coordinamento indicato nella qualifica di segretario, dotata del seguente organico:
- 3 segretari;
 - 2 coadiutori;
 - 1 commesso.

Alla struttura sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere, alle dipendenze funzionali del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, l'attività amministrativa prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 per le operazioni di accertamento degli usi civici fino all'emissione del bando commissariale ed ogni altra operazione ed adempimento conseguente;
- b) assicurare il supporto amministrativo e burocratico per l'emissione dei pareri, delle omologhe delle autorizzazioni, e di ogni altro atto attribuito dalla legge al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
- c) attendere ai compiti di segreteria ed alla tenuta dell'archivio.

2. Per quanto disposto al precedente punto 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente dispositivo, all'allegato A della deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modificazioni e le integrazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

3. Per quanto disposto al precedente punto 1, lettera f), all'allegato B della deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modificazioni e le integrazioni di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

4. Per quanto disposto al precedente punto 1, lettera b), il capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2002, già in carico al Servizio finanziario e contabile della Direzione regionale per le autonomie locali, è attribuito al Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici della medesima Direzione.

5. Per quanto disposto al precedente punto 1, lettera c), i capitoli 1730 e 4140 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2002, già in carico al Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali, sono attribuiti al Servizio per il sistema delle autonomie locali della medesima Direzione, di cui al punto 1, lettera a).

6. Per le motivazioni di cui in premessa l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a provvedere a tutti gli atti di competenza necessari a dare esecuzione a quanto disposto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

1. All'articolo 52, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) svolge funzione di supporto nei confronti degli organi regionali di tutela e di rappresentanza delle autonomie locali;».

2. All'articolo 52, i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53

1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio elettorale;
- b) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;
- c) Servizio per il Comitato regionale di controllo;

- d) Servizio finanziario e contabile;
- e) Servizio per il sistema delle autonomie locali;
- f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;
- g) Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici.».

4. All'articolo 55, comma 1, sono soppresse le lettere e), f) e g).

5. All'articolo 56, comma 1, alla lettera a), le parole «l'esercizio del controllo sugli» sono sostituite dalle parole «l'esame degli».

6. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58

1. Il Servizio per il sistema delle autonomie locali:

- a) cura i rapporti con le associazioni di categoria degli Enti locali e con le organizzazioni sindacali;
- b) assicura le funzioni di segreteria dell'Assemblea delle autonomie locali e di ogni altro organismo di consultazione o collaborazione tra Regione ed autonomie locali;
- c) cura l'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali;
- d) cura gli adempimenti per l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali;
- e) cura gli adempimenti, per la parte di competenza della Direzione regionale, in ordine alle attività di coordinamento regionale, anche al fine di promuovere le garanzie degli Enti locali nell'attività dell'Amministrazione regionale, nonché alle attivi-

tà della Conferenza Stato, Regioni e autonomie locali;

- f) cura l'attività per il coordinamento, l'assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalle leggi regionali o da altre disposizioni amministrative;
- g) cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali;
- h) adempie agli affari relativi alla polizia locale previsti dalla normativa vigente;
- i) cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.».

7. All'articolo 60, comma 1, le parole «Servizio degli usi civici» sono sostituite dalle parole: «Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici».

8. All'articolo 60, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) cura la trattazione degli affari amministrativi e di carattere generale di competenza della Direzione.».

9. All'articolo 60, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Dal Servizio dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.».

10. Il titolo III della parte I è soppresso.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «2»

MODIFICAZIONE ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	
Direzione per le autonomie locali	Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici	Ufficio amministrativo del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste	Segretario	Segretario Coadiutore Commesso	3 2 1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2846 (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 di attuazione della DICE 50/1992, del servizio di rilievo e di analisi multispettrale mediante sensore MIVIS e di elaborazione successiva dei dati di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia - pari a circa 290.000 ettari - per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 concernente la disciplina in materia di cartografia regionale e di Sistema informativo territoriale cartografico (S.I.T.C.);

RICHIAMATA la propria deliberazione del 10 giugno 2002, n. 2000, adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con la quale sono stati fissati gli obiettivi ed i programmi, individuate le risorse e le priorità ed emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione cui deve uniformarsi la Direzione regionale della pianificazione territoriale per l'esercizio finanziario 2002;

ATTESO che tra gli obiettivi dell'azione programmatica per l'anno in corso figurano la raccolta e l'elaborazione dei dati informativi territoriali per la costruzione di tematismi e banche dati territoriali di interesse delle singole Direzioni ed uffici regionali ed il loro inserimento nel sistema informativo territoriale regionale;

CHE in particolare è prevista la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, di banche dati cartografiche ed alfanumeriche finalizzate alla verifica ed al monitoraggio di fenomeni o eventi peculiari interessanti il territorio regionale;

RAMMENTATO che, con il contratto n. 32/P.T. del 31 maggio 2001, la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha affidato al Consorzio C.I.S.I.G. di Parma la realizzazione di riprese aeree all'infrarosso, eseguite mediante sensore MIVIS montato su piattaforma aerea, e la successiva elaborazione di dati digitali così ottenuti, per circa 240.000 ettari del territorio regionale;

CHE il suddetto servizio era stato richiesto dalla Direzione regionale delle foreste per la redazione della Carta delle tipologie forestali e riguardava i comuni interessati dal Parco naturale delle Dolomiti friulane, il Parco naturale delle Prealpi Giulie, le aree di reperimento delle risorgive ed i territori comunali di Taipana, Pontebba, Paularo, Ligosullo, Treppo Carnico, Paluzza, Ampezzo, Socchieve e Tramonti di Sopra;

CHE i lavori di cui sopra sono stati completati con esito positivo;

VISTA la nota F/8-2/5123 del 29 aprile 2002 con la quale la Direzione regionale delle foreste, ritenuto che i risultati finora ottenuti con le riprese iperspettrali per l'individuazione e la classificazione di specie forestali d'interesse regionale sono incoraggianti e che, data la scarsità di materiale bibliografico esistente, sia opportuno procedere al completamento dei voli anche sul rimanente territorio boscato della Regione, ha formulato la richiesta di estendere i rilievi scanner ad infrarossi con il sensore MIVIS all'area individuata in allegato;

CONSIDERATO che l'apparato iperspettrale MIVIS Dedalus AA 5000 è di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) ed è installato su piattaforma aerea di proprietà del Consorzio C.I.S.I.G. di Parma, che ne cura la gestione;

VISTA la nota P.T./5766/2.117 dell'8 maggio 2002 con la quale il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, ha chiesto al Consorzio C.I.S.I.G. un'offerta tecnico-economica per il servizio necessario ad estendere le operazioni di ripresa iperspettrale con il sensore MIVIS al resto del territorio boscato della Regione, pari a circa 290.000 ettari, secondo le medesime prescrizioni tecniche del contratto 32/P.T. del 31 maggio 2001;

VISTA la nota 16/2002 del 17 maggio 2002 del Consorzio C.I.S.I.G. di Parma contenente l'offerta tecnica ed economica relativa alle riprese MIVIS sui territori della Regione ed alla successiva elaborazione dei dati digitali ottenuti;

VISTO il parere di congruità tecnico-economica redatto del 30 maggio 2002 dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, organo tecnico regionale competente in materia, da cui risulta che:

- il servizio «analisi multispettrale di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia» per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano ha per oggetto l'attività di ricerca, progettazione, esecuzione e processamento di rilievi iperspettrali, realizzati mediante sensore MIVIS, montato su piattaforma aerea, e la successiva fornitura su CD-ROM dell'analisi dei dati digitali ottenuti;
- il servizio è comprensivo della fornitura di due stazioni grafiche per l'analisi ed il postprocessamento dei dati;
- l'uso dell'apparecchiatura MIVIS, già utilizzata dalla Regione per l'acquisizione di informazioni territoriali di tipo archeologico in aree agricole, è giustificato dal fatto che tale strumento è ancora l'unico esistente a livello mondiale che permetta l'ottenimento in una sola ripresa di tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei dati richiesti;

- l'offerta pervenuta dal Consorzio C.I.S.I.G., dal punto di vista tecnico operativo, risponde pienamente alle richieste fatte;
- dall'analisi dei prezzi per i servizi di cartografia tematica ed aerofotogrammetria a grande scala e dal confronto con i costi dell'operazione recentemente conclusasi, l'offerta economica, pari ad euro 252.300,00 (I.V.A. esclusa), risulta congrua;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che statuisce in materia di appalti pubblici di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia comunitaria (200.000 euro);

CONSIDERATO che il servizio in questione possa rientrare nella fattispecie individuata all'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 di attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, che prevede il ricorso alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi;

VERIFICATO che il servizio de quo ricade nell'ipotesi di cui all'allegato 1, categoria 12, C.P.C. 867 del decreto legislativo n. 157/1995;

CONSTATATO quindi che l'unica formula procedurale per l'acquisizione del servizio risulta essere la procedura negoziata-trattativa privata;

VERIFICATO che il costo complessivo per l'Amministrazione risulta essere pari ad euro 252.300,00, più I.V.A. al 20% pari ad euro 50.460,00, per complessivi euro 302.760,00, come da offerta;

CONSIDERATO che detta spesa andrà a gravare sul capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, che presenta adeguata disponibilità;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, con la deliberazione programmatica per l'anno in corso è stata operata la delega di gestione delle risorse finanziarie per le spese per la cartografia ed i poli cartografici, ed in particolare per il capitolo 2022, a favore del Direttore regionale della pianificazione territoriale;

VISTO lo schema di contratto redatto dal Servizio degli affari amministrativi e legali della Direzione regionale della pianificazione territoriale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il disciplinare tecnico d'incarico redatto dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTE le leggi regionali 25 gennaio 2002, n. 3 e n. 4;
VISTI la legge e il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad espletare le procedure connesse all'affidamento del servizio di rilievo e di analisi multispettrale mediante sensore MIVIS, e di elaborazione successiva dei dati, di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia - pari a circa 290.000 ettari - per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano, al Consorzio C.I.S.I.G. (Consorzio per l'innovazione dei sistemi informativi territoriali dei grandi bacini fluviali), con sede in Parma, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995.

2. Di approvare il disciplinare tecnico d'incarico e lo schema contrattuale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla firma del contratto.

4. Che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; i soggetti interessati potranno prenderne visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Disciplinare tecnico d'incarico e schema contrattuale

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2967.

F. S. E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Rettifica bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento di servizi in tema di informazione e pubblicità.

Programma operativo - obiettivo 3 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2000-2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera giuntale n. 2506 del 12 luglio 2002 con cui si è proceduto all'indizione del pubblico incanto per l'affidamento di servizi in tema di informazione e pubblicità - Programma operativo obiettivo 3 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2000-2006, il cui termine di scadenza veniva fissato il 26 agosto 2002, ore 12.00;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato, fra gli altri, approvato il capitolato d'oneri relativo al citato pubblico incanto;

CONSIDERATO che, nel giorno di scadenza sopra indicato un operatore ha segnalato una incongruenza nel capitolato d'oneri tra l'importo massimo complessivo posto a gara, pari a euro 2.557.000,00 e quello derivante dalla somma dei finanziamenti previsti nei singoli macrointerventi;

PRESO ATTO che, effettivamente all'articolo 15, I comma, lettera a) del capitolato d'oneri parte integrante della suddetta delibera, a causa di un errore materiale, sono stati indicati al punto relativo all'asse F, misura F.2: euro 1.100.000,00 anziché euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che nonostante l'importo massimo complessivo posto a gara sia stato correttamente indicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee (G.U.C.E.), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.), nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) nonché all'articolo 15 del capitolato d'oneri, l'errore materiale di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 del capitolato d'oneri rende necessario, per motivi di trasparenza, la riapertura dei termini;

RITENUTO opportuno fissare tale termine in ulteriori 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di invio della rettifica all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

RICORDATO che le offerte già pervenute in termine sono ritenute valide, salva la possibilità per gli operatori di presentare eventuali ulteriori integrazioni dell'offerta presentata e che gli stessi verranno notiziati di un tanto mediante telegramma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157/1995, è necessario pubblicizzare la suddetta riapertura dei termini sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. secondo l'allegato parte integrante della presente deliberazione e per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su tre quotidiani avente particolare diffusione nel territorio regionale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Per le suesposte considerazioni, è rettificato il capitolato d'oneri, parte integrante del provvedimento n. 2506 del 12 luglio 2002, all'articolo 15, I comma, lettera a), secondo punto nel seguente modo:

- asse F, misura F.2: euro 1.000.000,00.

Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte per 30 (trenta) giorni dalla data di invio della rettifica all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Art. 3

Le offerte già pervenute in termine sono ritenute valide, salva la possibilità per gli operatori di presentare eventuali ulteriori integrazioni dell'offerta presentata e gli stessi verranno notiziati di un tanto mediante telegramma.

Art. 4

Si procede alla pubblicazione della richiamata riapertura dei termini sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su tre quotidiani avente particolare diffusione nel territorio regionale, secondo l'allegato parte integrante della presente deliberazione.

Art. 5

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

RIAPERTURA TERMINI

Appalto per l'affidamento di servizi in tema di informazione e pubblicità. POR obiettivo 3 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 2000-2006

Bando di gara inviato il 19 luglio 2002

G.U.C.E.: S. 145 del 27 luglio 2002 n. doc. 115242 - 2002;

Oggetto: CPV 74410000.

Categoria del servizio: 13.

Entità: 2.557.000,00 euro.

anziché:

9.a) 26 agosto 2002

10.b) 18 settembre 2002

leggi:

9.a)

10.b)

Il capitolato ed il bando di gara, così come modificati, saranno a disposizione degli utenti sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 46 del 2 luglio 2002 il Comune di Brugnera ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiopris-Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 26 luglio 2002 il Comune di Chiopris-Viscone ha preso atto che, in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vinco-

lanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Grado. Avviso di approvazione della variante n. 45 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 33 dell'8 luglio 2002 il Comune di Grado ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 45 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni ed è stato espresso il parere n. 087/02 del 7 giugno 2002 da parte del Direttore regionale della pianificazione territoriale.

Comune di Meduno. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 29 giugno 2002 il Comune di Meduno ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Muzzana del Turgnano. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 13 agosto 2002 il Comune di Muzzana del Turgnano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 26 giugno 2002 il Comune di Pagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 10 luglio 2002 il Comune di Polcenigo ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 53 del 30 luglio 2002 il Comune di Prata di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pravidomini. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 6 giugno 2002 il Comune di Pravidomini ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 37 del 27 giugno 2002 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato la variante n. 43 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 43 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 30 luglio 2002 il Comune di San Pietro al Natisone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sedegliano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 19 giugno 2002, integrata con deliberazione consiliare n. 38 del 30 luglio 2002, il Comune di Sedegliano ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 2 agosto 2002 il Comune di Trivignano Udinese ha preso atto che, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 128 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 12 al Piano regolatore particolareggiato comunale del centro città.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 102 del 22 luglio 2002 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 128 al Piano regolatore generale e la contestuale variante n. 12 al Piano regolatore particolareggiato comunale del centro città.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 128 al Piano regolatore generale e la contestuale variante n. 12 Piano regolatore particolareggiato comunale del centro città saranno depositate presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la du-

rata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

ERRATA CORRIGE

Supplemento straordinario n. 13 del 25 giugno 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002. Decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 giugno 2002, n. 1322/DR. Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, articolo 9. Determinazione dei termini del procedimento relativo ai concorsi interni per titoli.

Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 13 del 25 giugno 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002, nel decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 giugno 2002, n. 1322/DR di cui all'oggetto, alla pag. 7067, prima colonna, nella seconda parte del prospetto, nella colonna «procedimento» deve leggersi «Concorso interno per titoli con più di 200 candidati:»

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 184 del 7 agosto 2002)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2002.

Istituzione della sezione staccata in Codroipo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 28 giugno 2002 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale si dispone che a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 è istituita nel Comune di Codroipo (Udine) nella Regione Friuli-Venezia Giulia, una

sezione staccata dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, con l'attivazione del corso di pittura e dei connessi insegnamenti fondamentali e complementari, mettendo a disposizione il proprio personale.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA
VALLE - DOLINA
(Trieste)

Avviso di gara per l'affidamento della fornitura di n. 80 cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 30 settembre 2002 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di n. 80 cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani per un importo a base d'asta di euro 16.800,00, I.V.A. al 20% esclusa.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e preventivo di spesa gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto di legge, oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (telefono 0408329249 fax: 040228874 e-mail: appalti-zakupi@com-sand-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

Dolina, 2 settembre 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbic

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
(Udine)

Bando di gara mediante il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l'aggiudicazione della fornitura di forno a convenzione forzata a vapore.

1) *Ente appaltante.* Comune di Terzo di Aquileia, telefono 0431382803/4, fax 0431382808.

2) *Oggetto della gara.* Fornitura di n. 1 forno a convenzione forzata a vapore.

3) *Criterio di aggiudicazione.* Economicamente più vantaggiosa al miglior offerente in termini di rapporto prezzo/durata assistenza tecnica, caratteristiche indicate nel bando di gara.

4) *Termine ricezione delle offerte.* Entro le ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2002.

5) *Cauzione provvisoria.* Cauzione pari euro 150,00.

6) *Spese contrattuali.* A carico della ditta aggiudicataria.

7) Il bando di gara integrale è disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Terzo di Aquileia, lì 30 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL TECNICO COMUNALE:
p.i. Alessandro Witzmann

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante procedura apertura per l'affidamento del servizio per la fornitura, l'installazione e la manutenzione triennale del sistema di video sorveglianza cittadino.

1) *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Ufficio contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) *Categoria 23 - C P C 873 (salvo 87304)*

Servizio per la fornitura, l'installazione e la manutenzione triennale del sistema di video sorveglianza cittadino.

Importo complessivo a base di gara: euro 506.381,78 + I.V.A., di cui:

- euro 266.381,78 + I.V.A., per la fornitura e l'installazione del sistema di video sorveglianza metropolitana;
- euro 240.000,00 + I.V.A., per il canone di manutenzione del sistema di video sorveglianza metropolitana per un periodo triennale.

3) *Luogo di esecuzione:* Trieste.

4)-b) *Riferimenti legislativi:*

articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 3, e 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) / 6) / 7) *Durata del servizio:*

L'attivazione del sistema di video sorveglianza ed il relativo servizio di manutenzione dovranno iniziare

entro i termini indicati all'articolo 6 del Capitolato d'oneri.

8) *Documenti:*

- a) Copia del bando di gara e del Capitolato d'oneri possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Servizio sistemi informativi - Passo Costanzi n. 1 - I piano - stanza n. 10 - telefono 040/6754918.

9)

- a) Saranno ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti delle Imprese offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) *Data - ora e luogo dell'apertura delle offerte:*

Il giorno 18 ottobre 2002 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Ufficio contratti - via Procureria n. 2 - IV piano.

10) *Cauzioni:*

Provvisoria pari ad euro 10.127,64; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato d'oneri.

11) *Finanziamento e pagamenti:*

Mutuo Cassa depositi e prestiti e Bilancio comunale, con pagamenti a 60 giorni, secondo quanto stabilito all'articolo 10 del Capitolato d'oneri.

Relativamente al mutuo si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13, comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983 n. 131.

12) *Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di servizi.*

13) *Condizioni minime:*

1) *Per tutti i concorrenti:*

- a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di euro 10.127,64 (diecimilacentosettanta e sessantaquattro centesimi).

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982;

- b) il Capitolato d'oneri, debitamente firmato per accettazione;
- c) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- c1) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- c2) i nominativi degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che

non vi sono altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

ed attestante:

- c3) l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente al presente servizio;
- c4) la capacità del dichiarante di impegnare l'Impresa;
- c5) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- c6) che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- c7) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- c8) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- c9) l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- c10) di possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;
- c11) di aver realizzato negli ultimi 5 anni (dal 1996 al 2001) per attività di Impresa nel settore della telecomunicazione o della vigilanza urbana un fatturato globale non inferiore ad euro 1.000.000,00;
- c12) di aver realizzato un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, maturato negli ultimi 10 anni (dal 1992 al 2001) in attività di gestione di reti di telecomunicazione, fornitura di impianti di videosorveglianza, gestione di attività di videosorveglianza, per un importo complessivo non inferiore ad euro 506.381,78 (I.V.A. 20% esclusa);
- c13) di aver svolto, negli ultimi 5 anni (dal 1996 al 2001), almeno un servizio di importo ed oggetto analoghi a quello del presente appalto;
- c14) la disponibilità, negli ultimi 3 anni (dal 1999 al 2001), di un organico adeguato - sia sotto il profilo quantitativo che di qualificazione professionale - allo svolgimento di tutte le incombenze e gli adempimenti connessi al presente appalto (dall'installazione, all'avviamento, alla gestione degli im-

pianti ed alla rete di tlc). A tal fine dovrà essere dichiarato e successivamente dimostrato il possesso di un organico che preveda almeno: n. 1 responsabile in telecomunicazioni, n. 1 responsabile di gestione di sistemi di video sorveglianza metropolitana, n. 4 tecnici di rete in ambito metropolitano e n. 4 tecnici adibiti alla gestione di sistemi di video sorveglianza metropolitana;

c15) di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità, dello stesso.

2) Per i raggruppamenti di prestatori di servizi

Il raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio dovrà garantire nel suo complesso i requisiti tecnico-economici richiesti e ciascun componente del medesimo dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra ad eccezione del deposito cauzionale provvisorio che potrà essere presentato dalla sola impresa capogruppo.

Inoltre i requisiti suddetti dovranno far capo, rispettivamente, per quanto attiene ai punti c11) e c14), in misura non inferiore al 50% alla capogruppo ed il restante in capo a ciascuna delle mandanti; i requisiti di cui ai punti c12) e c13) potranno essere posseduti indistintamente dalla capogruppo o dalle mandanti.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

L'impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi.

3) Per i concorrenti stranieri

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 33, II comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

14) Svincolo dall'offerta:

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore ed ottenuto il maggior punteggio, tenendo conto dei seguenti elementi:

1- Prezzo	fino a punti 45 su 100
2 - Servizio di gestione	fino a punti 40 su 100
3 - Merito tecnico	fino a punti 15 su 100
4 - Termine di attivazione del sistema	fino a punti 10 su 100

Ogni punteggio relativo a ciascun elemento di valutazione verrà arrotondato a 1 (un) decimale.

I requisiti considerati per l'elemento «Prezzo» (punti 45) sono:

1) ribasso offerto per la fornitura e l'installazione del sistema di video sorveglianza metropolitana - fino a punti 25.

Per la valutazione di questo requisito, si applicherà la seguente formula:

$$A_i = R_i/R(\text{medio}) \times 25, \text{ ove:}$$

- A_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo; qualora $R_i > R(\text{medio})$ il punteggio attribuito (A_i) sarà di max 25 punti;

- R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo sull'importo a base di gara relativo alla fornitura e installazione del sistema di video sorveglianza metropolitana di euro 266.381,78, I.V.A. (20%) esclusa;

- $R(\text{medio})$ = ribasso medio offerto ottenuto sulla base della media aritmetica dei ribassi offerti.

2) Prezzo offerto per il canone di manutenzione ed assistenza all'intero sistema per un periodo di anni 3 (tre) - fino a punti 15.

Per la valutazione di questo requisito si applicherà la seguente formula:

$$B_i = P(\text{min})/P_i \times 15, \text{ ove:}$$

- B_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

- P_i = prezzo offerto dal concorrente i -esimo, dove $P_i \leq 240.000,00$, I.ϛ.A. (20%) εϛχλυϛα;

- $P(\text{min})$ = prezzo minimo offerto.

3) Prezzo offerto per l'installazione opzionale di un centro di controllo secondario comprensivo di manutenzione ed assistenza per un periodo di anni 1 (uno) (con esclusione dei costi di collegamento alla rete e adeguamenti strutturali dei locali adibiti) - fino a punti 5.

Per la valutazione di questo requisito si applicherà la seguente formula:

$$C_i = Q(\text{min})/Q_i \times 5, \text{ ove:}$$

- C_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

- Q_i = prezzo offerto dal concorrente i -esimo;

- $Q(\text{min})$ = prezzo minimo offerto.

Per l'elemento «Servizio di gestione» (punti 30) i requisiti considerati sono i seguenti:

1. caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio:

- a) reperibilità del servizio di manutenzione - fino a punti 5:
- aa) reperibilità costante (24 su 24), tutti i giorni anche i festivi punti 5
 - ab) reperibilità diurna (8 ore/die, anche nei giorni festivi) punti 3
 - ac) reperibilità solo nei giorni feriali (8 ore/die) - livello minimo richiesto punti 0
- b) tempi di intervento urgente - fino a punti 5
- entro 1 ora dalla comunicazione del guasto:
 - ba) sempre (24 su 24) punti 5
 - bb) 24 su 24 nei giorni feriali e diurno nei giorni festivi punti 3
 - bc) 24 su 24 esclusivamente nei giorni feriali punti 2
 - bd) diurno esclusivamente nei giorni feriali - livello minimo richiesto punti 0

2. Disponibilità annua del servizio:

- a) Funzionalità di registrazione - fino a punti 10:

Per la valutazione di questo requisito, che sarà calcolato sulla percentuale annua del servizio registrazione offerta (riferita al monte ore annuo complessivo di tutte le telecamere che l'Impresa intende installare), si applicherà la seguente formula:

$$D_i = [V_i - V_m] / [V_i - V_m]_{\max} \times 10, \text{ ove:}$$

- D_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- V_i = percentuale annua di disponibilità garantita del servizio registrazione formulata dal concorrente i-esimo; dove $V_i \geq V_m$ del monte ore annuo complessivo di registrazione;
- $[V_i - V_m]_{\max}$ = scarto percentuale massimo offerto;
- $V_m = 98\%$ - percentuale minima ammissibile; ove $V_i = V_m$ il punteggio attribuito (D_i) sarà pari a 0 (zero).

- b) Funzionalità della centrale di controllo - fino a punti 10:

Per la valutazione di questo requisito, che sarà calcolato sulla percentuale annua di attività della centrale di controllo offerto*, si applicherà la seguente formula:

$$E_i = [W_i - W_m] / [W_i - W_m]_{\max} \times 10, \text{ ove:}$$

- E_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- W_i = percentuale annua di disponibilità garantita di attività della centrale di controllo formulata dal concorrente i-esimo; dove $W_i \geq W_m$ del monte ore annuo di attività della centrale di controllo;
- $[W_i - W_m]_{\max}$ = scarto percentuale massimo offerto;
- $W_m = 96\%$ - percentuale minima ammissibile; ove $W_i = W_m$ il punteggio attribuito (E_i) sarà pari a 0 (zero).

I requisiti considerati per l'elemento «Merito tecnico» (punti 15) sono:

1. Il titolo di studio del Capo progetto nominato dall'impresa e la sua conoscenza dei sistemi di video sorveglianza metropolitani - fino a punti 3;

Questo requisito verrà valutato in base ai seguenti criteri:

- possesso della laurea in ingegneria quinquennale - 1 punto;
- possesso di un'esperienza lavorativa superiore ad anni 3 nel settore della gestione e fornitura di impianti di video sorveglianza metropolitani - 1 punto;
- possesso di un'esperienza lavorativa superiore ad anni 3 nel settore della gestione delle reti di telecomunicazioni in ambito metropolitano - 1 punto.

La valutazione di questo requisito verrà effettuata sulla base dell'autocertificazione resa del Capo progetto nominato dall'Impresa allegata all'offerta.

2. Flessibilità del sistema - fino a punti 10:

Questo requisito verrà valutato in base ai seguenti criteri:

- espandibilità del sistema, tenuto conto in particolare dei costi - fino a 4 punti. Si procederà alla valutazione del prezzo offerto per l'installazione rispettivamente di 5 (K5), 10 (K10), 20 (K20) punti di osservazione aggiuntivi comprensivi dei costi relativi agli apparati di ripresa, agli apparati di gestione presenti nella centrale di controllo e della manutenzione per un periodo di un anno. Per la valutazione di questo requisito si applicherà la seguente formula:

$$H_i = L(\min) / L_i \times 4, \text{ ove:}$$

- H_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- L_i = prezzo medio ponderato offerto dal concorrente i-esimo, valutato come $L_i = [(K5)_i + (K10)_i + (K20)_i] / 35$;
- $L(\min)$ = prezzo medio ponderato minimo offerto considerato tutte le offerte.

La valutazione di questo requisito verrà effettuata esclusivamente nel caso in cui il concorrente rappresenti il prezzo per ciascuno dei tre livelli di costo (K5),

*Ai fini della definizione dell'attività della centrale di controllo si tengano presenti i punti a), i), m), considerati «bloccanti», indicati all'articolo 3 del Capitolato d'onori.

(K10), (K20) richiesti. I prezzi offerti si intendono validi per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte;

- numero di telecamere che l'Impresa intende installare per monitorare i 18 punti di osservazione richiesti nel Capitolato d'onori - fino ad un massimo di 6 punti. Per la valutazione di questo requisito si applicherà la seguente formula:

$Di = [Ni - 18] / [N(\max) - 18] \times 6$, ove:

- Di = punteggio attribuito al concorrente i-esimo, qualora $Ni = 18$ (n. di telecamere minimo previsto dal Capitolato d'onori) il punteggio attribuito (Di) sarà di 0 punti;
- Ni = numero di telecamere offerto dal concorrente i-esimo, dove $Ni \geq 18$;
- N(max) = numero di telecamere massimo offerto.

3. Certificazione di qualità - punti 2.

Questo requisito verrà valutato in base ai seguenti criteri:

- impresa che opera in regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 nel settore dei servizi di gestione di sistemi di video sorveglianza cittadina oppure nel settore dei servizi di telecomunicazione - 2 punti.

Per la valutazione del «Termine di attivazione del sistema» (punti 10) si terrà conto del numero di giorni lavorativi di anticipo offerto dall'impresa per l'attivazione del sistema in relazione al termine massimo indicato nel «Capitolato d'onori» di otto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - fino a punti 10.

Per la valutazione di questo requisito, si applicherà la seguente formula:

$Fi = Ti / T(\max) \times 10$, ove:

- Fi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- Ti = numero di giorni lavorativi di anticipo offerto dal concorrente i-esimo al termine massimo indicato nel «Capitolato d'onori»
- T(max) = numero di giorni lavorativi di anticipo massimo offerto;
- Ove Ti sia pari a 0 (zero) il punteggio attribuito (Fi) sarà pari a 0 (zero).

Nel caso in cui i concorrenti conseguano il medesimo punteggio finale, si procederà alla nomina del vincitore mediante sorteggio.

16) Altre informazioni:

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo la loro offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in un plico chiuso e sigillato,

controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Ufficio contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per la gara del giorno 18 ottobre 2002 affidamento del servizio per la fornitura, l'installazione e la manutenzione del sistema di video sorveglianza cittadino»

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 17 ottobre 2002 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente.

Formulazione dell'offerta:

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Busta A: Detta busta dovrà portare all'esterno l'indicazione: Busta «A) Documentazione amministrativa».

In detto plico dovranno essere inclusi i documenti indicati al precedente punto 13).

Busta B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione: Busta «B) Offerta tecnica». Nella stessa va inserito il progetto.

Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà contenere l'indicazione dei dettagli tecnologici, temporali, di gestione e manutenzione, formulati tenuto conto di quanto richiesto nel Capitolato d'onori e di tutti gli elementi che consentano in modo chiaro e sintetico la valutazione dell'offerta sulla base rispettivamente dei criteri «servizio di gestione», «merito tecnico» e «termine di attivazione del sistema» di cui al precedente punto 15).

Busta C: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione: Busta «C) Offerta economica». Nella stessa va inserita l'offerta economica.

Nella busta dell'offerta economica non vanno inseriti altri documenti.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà contenere quanto segue:

1. ribasso offerto, sull'importo di euro 266.381,78 (I.V.A. esclusa), per la fornitura e l'installazione del sistema di video sorveglianza metropolitana;

2. prezzo offerto in ribasso sull'importo di euro 240.000,00 (I.V.A. esclusa) per il canone di manutenzione ed assistenza all'intero sistema per un periodo di 3 (tre) anni;

3. prezzo offerto per l'installazione opzionale di un centro di controllo secondario comprensivo di manutenzione ed assistenza per un periodo di 1 (un) anno (con esclusione dei costi di collegamento alla rete e adeguamenti strutturali dei locali adibiti).

Per la valutazione dei suddetti elementi che costituiscono il criterio «Prezzo» si applicheranno le formule indicate al precedente punto 15).

Sullo stesso foglio dell'offerta dovrà inoltre essere riportato quanto segue:

1) l'espressa menzione che l'impresa accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;

2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo dell'Impresa e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);

4) l'indicazione della parte dell'appalto che l'impresa intenda eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, tenuto conto di quanto specificato all'articolo 9 del Capitolato d'onori.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

L'Ente appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Per la revisione dei prezzi d'appalto, in attesa della pubblicazione dei prezzi di riferimento come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'articolo 1664 del Codice civile.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Il verbale di gara avrà ad ogni effetto valore di contratto.

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Per informazioni di carattere tecnico e per un eventuale sopralluogo gli interessati possono rivolgersi presso:

Servizio sistemi informativi
Passo Costanzi n. 2
all'ing. M. Spiller
telefono n. 040/6754697, 3484533893
e all'ing. F. Romeo telefono n. 040/6754881,
3481318285.
Ufficio segreteria n. 040/6754515.

Trieste, 30 agosto 2002

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE
DEL FRIULI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di immobili.

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, di Colloredo di Monte Albano (Udine), ha indetto asta pubblica per l'alienazione di immobili ubicati in Comune di Fagagna (Udine), catasti terreni/edilizio, foglio 17, mappali 623, 625 e 626, al prezzo a base d'asta di euro 412.500,00.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso la Direzione del Consorzio, piazza Castello, n. 7, 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine) telefono 0432/889507.

Le offerte dovranno pervenire al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, Piazza Castello, n. 7, 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine), entro le ore 12 del giorno 10 ottobre 2002 a mezzo servizio postale con plico raccomandato.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO:
dott. R. Zoratto

COMUNE DI CHIONS
(Pordenone)

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione e relativi elaborati del P.R.C.P. di iniziativa privata denominato «GE.CA».

Con deliberazione consiliare n. 31 del 26 luglio 2002, il Comune di Chions ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «GE.CA». Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/91, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, si avvisa che la delibera di adozione e i relativi elaborati del P.R.P.C. in oggetto, saranno depositati presso la Segreteria comunale (municipio con sede in Villotta di Chions) per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE:
arch. Golfredo Castelletto

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione e relativi elaborati del P.R.C.P. di iniziativa privata denominato «ZTO C1.6».

Con deliberazione consiliare n. 32 del 26 luglio 2002, il Comune di Chions ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «ZTO C1.6». Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/91, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, si avvisa che la delibera di adozione e i relativi elaborati del P.R.P.C. in oggetto, saranno depositati presso la Segreteria comunale (municipio con sede in Villotta di Chions) per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE:
arch. Golfredo Castelletto

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, isolato n. 31 compreso fra le vie Fiume, Conti di Grado e Buonarroti.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che gli elaborati del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, isolato n. 31 compreso fra le vie Fiume, Conti di Grado e Buonarroti, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 15 maggio 2002, saranno depositati, unitamente alla citata deliberazione consiliare, in libera visione al pubblico nel Palazzo municipale-ufficio di Segreteria generale, per 30 giorni effettivi a far tempo dal 6 settembre 2002 e fino al 10 settembre 2002 durante i giorni d'ufficio e col seguente orario: dalle ore 9 alle ore 12.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Piano.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo generale.

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio e pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Grado, 29 agosto 2002

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO
(Udine)

Determinazione del Capo sezione turismo affari generali 19 agosto 2002, n. 867. Nuova classificazione delle strutture ricettivo-alberghiere denominate «Columbus Dipendenza Due», «Flora», «Splendid».

IL CAPO SEZIONE TURISMO
E AFFARI GENERALI

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali» e successive modificazioni;

PREMESSO che la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 65 della citata legge regionale n. 2/2002;

VISTO il D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.;

PRESO ATTO dell'istanza di:

- Doimo Daniela, nata ad Aviano (Pordenone) il 18 ottobre 1964 e residente ad Aviano (Pordenone) in via Pordenone n. 4 - codice fiscale DMO DNL 64R58 A5160 - per conto della società «Hotel Columbus di Doimo Daniela & C.» S.a.s., titolare della struttura ricettivo-alberghiera-dipendenza denominata «Columbus Dipendenza Due», sita in questo Comune in vicolo Marano n. 27, tesa ad ottenere la nuova classifica a »tre stelle» di tale struttura;

- Doimo Luigi, nato a Pasiano di Pordenone (Pordenone) il 21 marzo 1940 e residente a Lignano Sabbiadoro (Udine) in vicolo Marano n. 28 - codice fiscale DMO LGU 40C21 G353N - per conto della società «San Carlo Turistica» S.r.l., titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Flora», sita in questo Comune in via Aquileia n. 8, tesa ad ottenere la nuova classifica a «tre stelle» di tale struttura;

- Zatti Marina, nata a Udine il 20 dicembre 1954 e residente a Lignano Sabbiadoro (Udine) via Tolmezzo n. 7 - codice fiscale ZTT MRN 54T60 L483G, titolare della struttura ricettivo-alberghiera-meublè denominata «Splendid», sita in questo Comune in via Carnia n. 27, tesa ad ottenere la nuova classifica a «una stella» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposito «allegato «A»» della citata legge regionale: scheda A1 (modello «A/1bis» Albergo/Dipendenza - denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione degli alberghi, motels, villaggi albergo e modello «A/1» alberghi - denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione degli alberghi, motels, villaggi albergo);

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che le strutture ricettive in oggetto sono in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo del 14 agosto 2002;

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva:

- «Columbus Dipendenza Due» di Doimo Daniela, sopra generalizzata, ai sensi della citata legge regionale n. 2/2002, come alla citata scheda modello «A1/bis»: albergo-dipendenza di «tre stelle»;
- «Flora» di Doimo Luigi, sopra generalizzato, ai sensi della citata legge regionale n. 2/2002, come alla citata scheda modello «A1»: albergo di «tre stelle»;
- «Splendid» di Zatti Marina, sopra generalizzata, ai sensi della citata legge regionale n. 2/2002, come alla citata scheda modello «A1»: albergo-meublè di «una stella»;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione.

IL CAPO SEZIONE
TURISMO AFFARI GENERALI:
dott.ssa Grazia Portale

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
(Udine)

Statuto comunale (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 -

Ordinamento

1. Il Comune di Moggio Udinese è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Moggio Udinese è un Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Albo pretorio, informazione, stemma e gonfalone

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e partecipazione.

2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Moggio Udinese capoluogo, ove si riuniscono gli organi istituzionali. In caso del tutto eccezionale il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Caratteristiche del Comune

1. Il Comune di Moggio Udinese ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alla tutela, conservazione, valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo e ricerca e promuove, a

tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali. Il Comune di Moggio Udinese, infine, assicura tutela, valorizzazione e fruizione del suo patrimonio culturale, linguistico, monumentale, storico ed urbanistico, anche in collaborazione con altri Enti, nelle forme e modi previsti dalla legge.

3. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività agricole, commerciali e dei servizi anche in considerazione della vocazione del proprio territorio, ponendo particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione e all'artigianato.

Art. 4

Rapporti esterni

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della carta europea delle autonomie locali, ricerca tramite gemellaggi, cooperazioni internazionali o altre forme di relazioni permanenti, con comunità di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

2. Il Comune di Moggio Udinese partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa dei popoli democratica e non violenta.

Art. 5

Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, secondo le modalità fissate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto

di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, la Direzione regionale delle autonomie locali con un Commissario «ad actum».

5. Il Consiglio procede, con suo primo atto, all'esame della convalida degli eletti.

6. L'adunanza di cui al precedente comma è presieduta dal Sindaco neo eletto.

7. Ciascun Consigliere, qualora non residente, elegge domicilio nel territorio comunale.

Art. 7

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente, o in gruppo, hanno diritto di iniziativa e di controllo nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interpellanze e interrogazioni, ordini del giorno, mozioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri comunali che non intervengano per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato sull'attività comunale, nonché sugli enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati, ed i servizi a ciò necessari. Il Regolamento disciplina il diritto di informazione e di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.

Art. 8

Gruppi consiliari e commissioni consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Ogni gruppo è composto da un minimo di 3 Consiglieri. Nel caso la lista presentatasi alle elezioni abbia avuto uno o due eletti, ai Consiglieri sono riconosciuti i diritti e le rappresentanze spettanti ad un gruppo.

3. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le commissioni saranno composte da almeno tre membri, di cui uno rappresentante la minoranza consiliare. I poteri e il funzionamento delle suddette commissioni sono ulteriormente disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

5. Qualora il Consiglio comunale ritenesse di costituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai rappresentanti dei gruppi di minoranza.

Art. 9

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta dal parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 11.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al successivo articolo 10.

5. Le sedute del Consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; per gravi giustificati motivi, il Sindaco può determinare in diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

Art. 10

Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 11

Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi (criteri generali);
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività e/o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del

Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 12

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 assessori.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, nel massimo di due, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 13

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui il Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 14

Il Vice Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Non può essere assessore esterno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano, intendendosi colui che da più tempo ricopre tale carica; a parità di durata della carica prevale l'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco e agli altri Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 15

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi;
- Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività (in sede di presentazione del bilancio di previsione e di approvazione del conto consuntivo) e inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, anche attraverso apposite comunicazioni su singole problematiche o sulla attività complessiva da effettuarsi attraverso specifico argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale; svolge, altresì, attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. In particolare spettano alla Giunta le seguenti attribuzioni di governo:

- a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

- b) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
- d) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale;
- e) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;
- g) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- i) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 42, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 267/2000;
- l) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario o amministrativo, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni;
- m) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- n) approvare gli storni di fondi limitatamente ai prelievi dai fondi di riserva, adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio e gli storni di fondi diversi dai prelievi dai fondi di riserva, sottoponendo tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
4. Spettano altresì alla Giunta le seguenti attribuzioni organizzative:
- a) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissare, eventualmente i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 17

Caratteristiche

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 18

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- d) ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, nonché ha facoltà di conferire a Consiglieri incarichi, purché di rilevanza interna e con finalità consultive, a trattare specifiche materie;
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- g) adotta ordinanze ordinarie;
- h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- i) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

m) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

n) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Segretario comunale;

q) attribuisce e definisce, sentito il Segretario comunale, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti;

r) può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, qualora non risultino stipulate convenzioni per tale nomina tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

Art. 19

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni costituite o partecipate tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
- d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 20

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore;
- e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco (assessore delegato) ed in sua assenza o impedimento all'assessore più anziano;
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

2. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Tali interrogazioni ed istanze dovranno essere presentate per iscritto nelle sedute consiliari o all'ufficio del Segretario comunale. Le modalità delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare. Le interrogazioni presentate nel corso di una seduta consiliare, possono avere risposta nella seduta successiva.

Art. 21

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dell'articolo 50, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto di informazione della popolazione su situazioni di

pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 22

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza contare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 23

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto economico di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- f) il nominato Direttore Generale, svolge i compiti previsti dalla legge.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 24

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26

Direzione di aree funzionali e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati, con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel

periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti.

2. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione e l'interruzione dell'incarico.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 27

Conferimento di incarichi

1. Il Segretario comunale o il Responsabile del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, può conferire ai dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:

- a) devesi trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché non previsti;
- b) devesi, in alternativa, trattare di incarichi non compresi di fatto nei compiti o doveri d'ufficio perché, pur astrattamente previsti, non sono di fatto svolgibili durante la normale attività lavorativa, se tale impossibilità deriva da eventi straordinari o imprevedibili, o da sopravvenute innovazioni normative in materia;
- c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere specialistico-professionale, inerenti l'ufficio tecnico, l'ambiente, il territorio, la contabilità, la gestione del patrimonio e i tributi, l'ufficio demografico, l'assistenza, il cui svolgimento può essere espletato dal personale comunale che, a parere del Responsabile del servizio o del Segretario comunale, possieda adeguata esperienza e attitudine;
- d) per la realizzazione dell'incarico è dovuto un congruo compenso;
- e) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario comunale, ed approvata dalla Giunta comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;
- f) il Segretario verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo al dipendente da incaricare, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;
- g) prima dell'affidamento dell'incarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di

appartenenza, se diversa dal Comune di Moggio Udinese;

- h) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro secondo le modalità concordate con il Segretario comunale o con il Responsabile del servizio.

Art. 28

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

4. Per le materie di cui alle lettere c), d) ed f) del precedente comma il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi recepisce quanto previsto dalle leggi in materia e dagli accordi collettivi di lavoro.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. Alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, può essere autorizzata l'utilizzazione, a domanda, delle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3. I rapporti con l'Amministrazione comunale degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinati dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 241/1990.

Art. 30

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di giorni 30 (trenta) dal loro ricevimento.

Art. 31

Partecipazione giovanile

1. Il Comune di Moggio Udinese favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità attraverso il sostegno di forme di autonoma organizzazione dei giovani.

Art. 32

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

2. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento stesso dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire.

CAPO II

REFERENDUM, DIRITTI DI ACCESSO

Art. 33

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che

sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum debbono essere almeno un terzo dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 34

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 35

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, dei diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 36

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funziona-

lità ed economicità degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 37

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 38

Rapporti con la Comunità montana (o Ente subentrante)

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico - in relazione alla efficienza, efficacia ed economicità - ne consigliano l'esercizio associato con gli altri Comuni facenti parte della stessa Comunità montana (o Ente subentrante), la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento è di competenza del Consiglio comunale che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità montana (o Ente subentrante), i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune può usufruire delle prestazioni tecniche, rese dai competenti uffici della Comunità montana (o Ente subentrante), anche in altri settori formalizzando le relative procedure nelle forme indicate dal comma precedente.

Art. 39

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 40

Consorti

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti

per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali, pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 41

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 40 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, previo referendum popolare, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 42

Accordi programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 43

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le aziende speciali e le istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applica l'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un'azienda speciale e di istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

Art. 44

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente articolo del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vi-

gilanza, di controllo e di verifica dei risultati della gestione; determina altresì le tariffe dei servizi e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 45

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 46

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO VI

CONTROLLO INTERNO

Art. 47

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Art. 49

Contabilità comunale

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

2. Il Consiglio comunale delibera la disciplina delle imposte, in conformità alle disposizioni di legge, indica le ragioni per le quali sceglie una aliquota superiore al minimo a fronte di maggiori servizi o della migliore qualità degli stessi ovvero indica altre ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.

3. Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi e benefici delle stesse.

4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

Art. 50

Bilancio

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo - conto consuntivo - re-

golato dai principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario.

2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel 31 dicembre dell'anno precedente e nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso, salvo deroghe di legge.

3. Il bilancio è corredato dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale e programmatica.

4. Il bilancio e i suoi allegati si conformano, altresì, al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare, essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Nessuna spesa può essere deliberata se non ne viene indicata la copertura o i mezzi per farvi fronte.

Art. 51

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge un revisore come per legge.

2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato e sul funzionamento regolare.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, comprensiva anche di una relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.

4. Il revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.

5. Il revisore quando riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce al Consiglio.

Art. 52

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

Art. 53

I contratti

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, sono preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; per lavori e forniture richiedenti particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

2. La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 55

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, ed esecuzione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata

nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, salvo che la legge non preveda termini diversi (per l'entrata in vigore).

Art. 56

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto, delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 57

Il Difensore civico

1. Il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa.

2. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri e successivamente con maggioranza assoluta.

3. Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

4. Il compito del Difensore civico è quello di segnalare, anche di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di organizzazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

5. E' data la possibilità, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, di eleggere un Difensore civico in associazione con altri enti definendo con questi le modalità della sua nomina, fatto salvo quanto disposto dal comma 3°.

6. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'istituto del Difensore civico è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 58

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, entra in vigore dopo gli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione del precedente Statuto.

(Adottato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 2002)

COMUNE DI PORCIA

(Pordenone)

Determinazione del dipartimento n. 4 «Prevenzione controllo ed attività produttive» n. 18 del 29 agosto 2002. Classificazione di struttura ricettiva alberghiera situata nel Comune.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N. 4
PREVENZIONE CONTROLLO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

DETERMINA

1. Di attribuire alla sottoelencata struttura ricettiva il livello di classificazione «Albergo a due stelle» di proprietà di:

- Sig. Crovato Fabio, nato a Pordenone il 12 aprile 1965 e residente a Porcia in via G. Verdi n. 8, in qualità di legale rappresentante della società «Croviz Immobiliare S.a.s.» per la struttura ricettivo-alberghiera «Hotel Osteria Bel Sit» con sede in Porcia via G. Verdi n. 10, con una capacità ricettiva di n. 26 camere per complessivi n. 41 posti letto e n. 26 bagni completi.

2. Di dare atto che:

- a) la predetta classificazione scadrà il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Regione 0128/Pres. del 7 maggio 2002;
- b) il presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche e integrazioni.

Porcia, 29 agosto 2002

IL VICE COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE:
ten. Mauro Pujatti

COMUNE DI UDINE
Dipartimento sviluppo territoriale e qualità ambientale
Servizio pianificazione programmazione e
riqualificazione ambientale

Avviso di deposito del Piano Particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

RENDE NOTO

che presso la Segreteria è depositato per trenta giorni effettivi dall'11 settembre al 15 ottobre 2002 il Piano particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria

dei Rizzi, unitamente alla deliberazione n. 101 del 22 luglio 2002 del Consiglio comunale.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, entro il periodo di deposito, gli interessati possono presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni dovranno essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo ed in sei copie.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott. Giorgio Pilosio

Avviso di deposito della variante n. 14 al Piano particolareggiato del centro città e conseguente variante n. 4 al Piano di recupero di Borgo Grazzano, riferita agli immobili compresi nell'ambito del Centro città.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

RENDE NOTO

che presso la Segreteria è depositata per trenta giorni dall'11 settembre al 15 ottobre 2002 la variante n. 14 al Piano Particolareggiato di Centro città e conseguente variante n. 4 al piano di recupero di Borgo Grazzano, riferita agli immobili compresi nell'ambito del Centro città, unitamente alla deliberazione n. 104 del 2 luglio 2002 del Consiglio comunale.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, entro il periodo di deposito, gli interessati possono presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni dovranno essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo ed in sei copie.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott. Giorgio Pilosio

DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI
TECNICI
PORDENONE

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua. Ditte varie.

1) Con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/566/PN/IPD/549 del 25 giugno 2002 e nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 160 di repertorio del 29 aprile 2002, registrato a Pordenone il 26 luglio 2002, al n. 4887, mod. III, è stato concesso alla Azienda agricola Colussi Girolamo il diritto di derivare mod. max 0,05 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di Pravidomini, per uso agricolo, fino al 31 dicembre 2030.

2) Con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/502/PN/IPD/595 del 14 giugno 2002 e nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 161 di repertorio del 29 aprile 2002, registrato a Pordenone il 15 luglio 2002, al n. 4561, mod. III, è stato concesso alla Azienda agricola Tondat Stefano e Graziano, il diritto di derivare mod. max 0,50 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di S. Giorgio della Richinvelda, per uso agricolo, fino al 31 dicembre 2012.

3) Con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/503/PN/IPD/771 del 14 giugno 2002 e nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 162 di repertorio del 29 aprile 2002, registrato a Pordenone il 15 luglio 2002, al n. 4562 mod. III, è stato concesso alla Azienda agricola Barei Antonio, il diritto di derivare mod. max 0,337 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 2 pozzi, in Comune di Morsano al Tagliamento, per uso irriguo, fino al 31 dicembre 2013.

Pordenone, 28 agosto 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento a carico dei singoli richiedenti)

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 179 del 10 marzo 2002 del Direttore generale:

Grad.	Nome	Punti
1°	Anzallo Calogero	80,414
2°	Cipriano Pietro	78,00
3°	Mollicella Laura	76,976

4°	Ballatore Angela	66,906
5°	Nicolazzi Luciana	65,930

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 316 del 28 maggio 2002 del Direttore generale:

Grad.	Nome	Punti
1°	Miani Luca	80,829
2°	Cum Maurizio	78,961
3°	Mazzola Antonio	75,515
4°	Minerva Matteo	74,629

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 351 dell'11 giugno 2002 del Direttore generale:

Grad.	Nome	Punti
1°	Lombardo Mattia Adriano	71,050
2°	Passon Paolo	69,901
3°	Frisina Antonio	68,249

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, la graduatoria di merito approvata con determi-

nazione n. 911 del 28 giugno 2002 del Dirigente delegato «Struttura operativa gestione e sviluppo delle risorse umane»:

<i>Grad.</i>	<i>Nome</i>	<i>Punti</i>
1°	Tomasin Loris	73,220
2°	Loria Gianluca	69,980
3°	Basso Pierangelo	68,520
4°	Iacono Venerando	66,220
5°	Fasan Ivo	61,758
6°	Pacorig Marco	60,813
7°	Giorgesi Mario	59,675
8°	Girardi Silvano	58,335
9°	Casto Claudio	57,010
10°	Pauletta Giovanni	56,088
11°	De Monte Alberto	55,263
12°	Vio Roberto	54,250
13°	Falaschi Davide	54,168
14°	Palamin Stefano	52,500

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

C.R.O.

AVIANO

(Pordenone)

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente chimico (ex I livello) presso la Divisione di oncologia-sperimentale 1.

Con determinazione dirigenziale n. 348/P del 9 agosto 2002 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente chimico (ex I livello) presso la Divisione di oncologia sperimentale 1, graduatoria che viene di seguito riportata:

1°	dr. Corona Giuseppe	punti 74,450
2°	dr.ssa Iuzzolino Lucia	punti 62,150

per delega del Commissario straordinario:

IL RESPONSABILE S.O.

«POLITICHE DEL PERSONALE»:

dr. Giorgio Bonet

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
<p>Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:</p> <p>Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)</p>	
	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti	riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.	

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata OTO, 29	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13	UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16.	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggione, 31	TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742.	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2.	GENOVA
ANNATE PRECEDENTI	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582	DALL' 1/4/2001